Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 291 del 12 dicembre 2002 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 12 dicembre 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 227/L

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 19 settembre 2002, n. **272.**

Regolamento di esecuzione del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, recante le norme di recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INTERNO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 19 settembre 2002, n. **272.**

Regolamento di esecuzione del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, recante le norme di recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELLA GIUSTIZIA, DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DELLA DIFESA E DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, di recepimento della direttiva 93/15/CEE, «relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile»;

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante «Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi»;

Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni ed integrazioni, recante la «Procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998»;

Vista la legge 21 febbraio 1990, n. 36, recante «Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati»;

Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, recante «Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» ed in particolare gli articoli 2 e 4 della stessa legge;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 2 febbraio 1993, n. 284, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini di completamento ed i responsabili dei procedimenti imputati alla competenza degli organi dell'Amministrazione centrale e periferica dell'interno»;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche e integrazioni, recante la «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Ritenuto che occorre dare attuazione all'articolo 4, comma 3, ed all'articolo 14, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7;

Sentito il parere della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive e infiammabili, espresso nelle sedute del 21 maggio 2002 e 20 giugno 2002;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato n. 2778/02, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 agosto 2002;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota prot. n. 52-1/A-30 (4593), del 10 settembre 2002;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto concerne l'immissione sul mercato degli esplosivi per uso civile che abbiano superato le procedure di valutazione di conformità di cui agli articoli seguenti e provvede:

a) a disciplinare il procedimento di autorizzazione dell'Organismo notificato, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, d'ora in avanti indicato come decreto legislativo n. 7;

b) a disciplinare, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 7, le modalità di esecuzione delle verifiche tecniche e degli esami necessari all'accertamento da parte degli Organismi notificati della sussistenza dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II al predetto decreto legislativo n. 7;

c) ad individuare le modalità di convocazione e di funzionamento del Comitato tecnico, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 7;

d) ad adeguare, ai soli fini del libero scambio in ambito europeo degli esplosivi per uso civile, le disposizioni regolamentari vigenti alle categorie di rischio, alle definizioni ed ai criteri di classificazione degli esplosivi previsti dalle raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto di merci pericolose, fermo restando il regime autorizzatorio per la fabbricazione, il deposito, la detenzione, la cessione ed il trasporto dei medesimi esplosivi e le misure di sicurezza per le attività di fabbricazione e di deposito degli stessi, di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

e) a fissare principi e criteri direttivi per adeguare alle disposizioni internazionali, in conformità a quanto previsto dall'allegato I al decreto legislativo n. 7, i manufatti pirotecnici riconosciuti e non classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione del decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 1973.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

a) per allegato I, II, III, IV, V, i corrispondenti allegati al decreto legislativo n. 7;

b) per «Organismo notificato» i centri ed i laboratori appartenenti ad amministrazioni dello Stato, ad istituti universitari o di ricerca ovvero a privati, aventi i requisiti di cui all'allegato III, autorizzati ad espletare le procedure di valutazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 7;

c) per «Comitato» (Comitato tecnico), il Comitato tecnico di vigilanza sull'attività degli «Organismi notificati», istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 7;

d) per attestato di esame «CE del tipo» la certificazione rilasciata da un Organismo notificato dalla quale risulti l'accertamento della conformità di un campione rappresentativo della produzione di un prodotto esplosivo, ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza indicati nell'allegato II al decreto legislativo n. 7;

e) per «verifica della conformità al tipo» lo svolgimento delle procedure relative alla certificazione di conformità degli esplosivi prodotti in serie al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» ed ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza indicati nell'allegato II al decreto legislativo n. 7;

f) per «garanzia di qualità della tecnologia produttiva» lo svolgimento delle procedure relative alla certificazione della conformità degli esplosivi prodotti in serie al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» ed ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II al decreto legislativo n. 7, in base ad un sistema di controllo della qualità della tecnologia produttiva, eseguito in relazione a quanto previsto dall'articolo 8 del presente decreto;

g) per «garanzia di qualità del prodotto» la certificazione di conformità dei prodotti esplosivi fabbricati in serie al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» ed ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II al decreto legislativo n. 7, in base ad un sistema di controllo della qualità del prodotto eseguita in relazione a quanto previsto dall'articolo 8 del presente decreto;

h) per «verifica sul prodotto» la certificazione di conformità dei prodotti esplosivi fabbricati in serie al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» ed ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II al decreto legislativo n. 7, mediante controllo e prova di ogni prodotto esplosivo, eseguito in relazione a quanto previsto dall'articolo 8 del presente decreto;

i) per «verifica di un unico prodotto» la certificazione di conformità dei prodotti esplosivi fabbricati in un unico esemplare ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II al decreto legislativo n. 7, eseguita in relazione a quanto previsto dall'articolo 8 del presente decreto.

Art. 3.

Organismi notificati aventi sede in altro Paese

1. Per «Organismo notificato» si intende anche il centro o il laboratorio avente sede in un altro Paese membro dell'Unione europea, autorizzato ad espletare le procedure di valutazione di conformità previste dalla direttiva 93/15/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, secondo la normativa vigente nel Paese di appartenenza.

2. Gli «Organismi notificati» di cui al comma 1, possono, in ogni caso, ottenere anche l'autorizzazione italiana, secondo le disposizioni del Capo II.

Capo II

PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE E NORME RELATIVE ALL'ATTIVITÀ DEGLI ORGANISMI NOTIFICATI E DISPOSIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TECNICO DI VIGILANZA SUGLI ORGANISMI NOTIFICATI.

Art. 4.

Presentazione delle istanze

1. Possono ottenere l'autorizzazione ad espletare le procedure di valutazione di conformità di cui al decreto legislativo n. 7, le amministrazioni dello Stato, gli istituti universitari e di ricerca ed i privati che dispongano di una idonea struttura e siano in possesso dei requisiti indicati nel presente regolamento.

2. Il titolare dell'Organismo, se organizzato come ditta individuale, il legale rappresentante, per le società, ovvero, se trattasi di una amministrazione dello Stato o di istituto universitario e di ricerca il dirigente competente secondo i rispettivi ordinamenti, chiede l'autorizzazione al rilascio dell'attestato di

esame «CE del tipo» ed all'espletamento di tutte o solo di alcune delle altre procedure di valutazione, indicate nell'allegato V al decreto legislativo n. 7.

3. L'istanza è presentata a mano, a mezzo raccomandata postale, ovvero per via informatica o telematica al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale, che rilascia all'interessato una ricevuta, contenente le indicazioni di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 2 febbraio 1993, n. 284. Per le istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso di ricevimento; per le istanze inviate per via informatica si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.

4. L'istanza, oltre all'esatta denominazione dell'ente, della ditta o della società ed all'oggetto sociale o all'oggetto dell'impresa, quali risultano dai pubblici registri, deve contenere o essere corredata da apposita documentazione concernente:

a) le indicazioni relative all'ubicazione ed alla sede dell'Organismo;

b) le generalità complete del direttore del centro e dei laboratori, nonché quelle del responsabile o dei responsabili delle operazioni di verifica, del personale incaricato delle operazioni di verifica od impiegato in compiti tecnici connessi alla esecuzione delle verifiche sugli esplosivi con l'indicazione analitica, per ciascuno, delle qualifiche, dei titoli di studio e professionali delle abilitazioni all'esercizio della professione ove richieste, nonché delle esperienze professionali maturate in materia di esplosivi nel settore pubblico o privato;

c) le indicazioni relative all'ubicazione ed alla superficie dei laboratori, con l'illustrazione delle tecnologie impiegate, corredata da una relazione redatta da un professionista abilitato, nella quale vengono descritte le attrezzature e le apparecchiature disponibili per l'esame degli esplosivi;

d) l'idoneità del centro o del laboratorio all'effettuazione delle procedure di valutazione per le quali viene chiesta l'autorizzazione; tale idoneità deve essere certificata da apposito ente a ciò abilitato avente sede in un Paese appartenente all'Unione europea, come dall'allegato I al presente regolamento dove sono riportati quelli attualmente operanti;

e) l'avvenuto adempimento degli oneri di cui all'articolo 47, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Gli Organismi che non dispongono di propri laboratori, oltre alla documentazione di cui al precedente comma 4, debbono fornire adeguata dimostrazione del rapporto esistente tra l'Organismo e la struttura ad esso esterna, la quale dovrà formalmente impegnarsi a corrispondere, con immediatezza e tempestività, alle richieste di esecuzione delle procedure di esame sugli esplosivi che devono essere oggetto di valutazione di conformità.

6. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; sono, comunque, richieste la relazione prevista dalla lettera *c)*, la certificazione prevista dalla lettera *d)* e la ricevuta dei pagamenti di cui alla lettera *e)* del comma 4 del presente articolo.

7. Le istanze e la documentazione redatte in lingua diversa da quella italiana devono essere accompagnate da traduzione giurata.

Art. 5.

Requisiti e presupposti per il rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 7, può essere rilasciata agli Organismi che:

a) affidano la direzione a persona in possesso di laurea specialistica in ingegneria chimica, ingegneria civile, ingegneria dell'ambiente, chimica, chimica industriale, come determinate in attuazione del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero della laurea in ingegneria chimica, ingegneria civile, ingegneria mineraria, ingegneria dell'ambiente e territorio, chimica e chimica industriale, rilasciate dagli atenei in applicazione degli ordinamenti didattici antecedenti al citato decreto 28 novembre 2000, con esperienza di almeno due anni nel campo della produzione o controllo di esplosivi e manufatti esplosivi civili o militari;

b) affidano la direzione dei laboratori chimici a personale in possesso di laurea in chimica, conseguita ai sensi del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero di laurea in chimica o chimica industriale, rilasciata dagli atenei in applicazione degli ordinamenti didattici antecedenti al citato decreto 4 agosto 2000, che abbia svolto, per almeno due anni, l'incarico di direttore di laboratorio chimico o equivalente adibito prioritariamente agli esami su esplosivi e su manufatti esplosivi civili o militari;

c) affidano la direzione dei laboratori tecnologici a personale in possesso di laurea in chimica, ingegneria chimica o scienze e tecnologie fisiche, conseguita ai sensi del citato decreto 4 agosto 2000, ovvero di laurea in chimica, chimica industriale, ingegneria chimica, fisica, rilasciata dagli atenei in applicazione degli ordinamenti didattici antecedenti al citato decreto 4 agosto 2000, che abbia svolto, per almeno due anni, l'incarico di direttore di laboratorio per test tecnologici balistici su esplosivi e manufatti esplosivi civili o militari;

d) affidano la direzione delle unità organizzative preposte alla verifica ed alla conformità dei sistemi di qualità a laureati in una delle discipline di cui alle lettere precedenti che abbiano svolto, negli ultimi cinque anni, almeno due incarichi di responsabile dell'assicurazione di qualità (QAR), secondo le procedure NATO AQAP, presso l'industria privata o uno stabilimento

dell'area tecnico industriale del Ministero della difesa, o abbiano frequentato un corso di almeno quaranta ore presso l'Associazione italiana controllo qualità (SINAL, UNI od altri enti equivalenti) relativo alla conduzione delle verifiche ispettive, portando a compimento almeno cinque verifiche ispettive documentate;

e) dispongono di personale addetto ai laboratori chimici e tecnologici, incaricato delle operazioni di verifica, in possesso di diploma di maturità tecnica, e che abbia svolto, per almeno due anni, le mansioni di capo tecnico o equivalente nel settore degli accertamenti tecnici per la produzione di esplosivi e/o manufatti esplosivi civili o militari;

f) dispongono di personale impiegato come operatore a supporto delle attività connesse con le verifiche sugli esplosivi, in possesso di adeguata esperienza nello specifico settore, che deve essere comprovata da apposita certificazione, sottoscritta dal direttore dell'organismo notificato; di tale personale almeno una unità deve essere in possesso della abilitazione per l'esercizio del mestiere di fochino, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica del 19 marzo 1956, n. 302, ovvero della qualifica professionale di artificiere.

Sono ammessi i titoli di studio equipollenti, conseguiti in un altro Paese membro dell'Unione europea.

2. In mancanza dei requisiti di cui al comma 1, l'autorizzazione può essere concessa, su motivata proposta del Comitato tecnico di vigilanza sull'attività degli Organismi notificati di cui all'articolo 9 del presente regolamento, qualora l'Organismo disponga, comunque, di personale di provata professionalità acquisita nel campo della produzione, del controllo degli esami, o delle verifiche sugli esplosivi.

3. Ai fini di cui al precedente comma 2, per le funzioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 del presente articolo, il Comitato tecnico valuta le esperienze professionali maturate nel settore pubblico o privato, con adeguato livello di responsabilità, presso strutture che svolgono attività di produzione o controllo su esplosivi e manufatti esplosivi civili o militari ovvero attività di laboratorio per esami o test tecnologici balistici su esplosivi o su manufatti esplosivi civili o militari. Per le funzioni di cui alla lettera *d)* del comma 1 del presente articolo, il Comitato tecnico prende in considerazione le esperienze professionali maturate nel settore pubblico o privato presso strutture che svolgono attività nel settore del controllo della qualità degli esplosivi secondo le procedure ISO o NATO AQAP vigenti. Per le funzioni di cui alla lettera *e)* del comma 1 del presente articolo, il Comitato tecnico valuta le professionalità acquisite presso strutture pubbliche o private nel settore degli accertamenti tecnici per la produzione di esplosivi o manufatti esplosivi civili o militari.

4. Per le valutazioni di cui ai commi 2 e 3 il Comitato tecnico può fare riferimento alla presenza dei requisiti previsti dalle norme serie EN 45.000.

5. Fermo restando il rapporto di impiego o di dipendenza, la presente disposizione si applica anche nei confronti del personale che svolge la propria attività presso laboratori non facenti parte dell'Organismo notificato, dei quali l'Organismo si avvale anche solo per l'esecuzione di particolari prove.

Art. 6.

Istruttoria delle istanze di autorizzazione ed adozione del provvedimento finale

1. L'Ufficio per gli affari della polizia aministrativa e sociale del Dipartimento della pubblica sicurezza, ricevuta l'istanza la trasmette, senza ritardo, al Comitato tecnico di vigilanza sull'attività degli Organismi notificati; se la domanda è ritenuta irregolare o incompleta, l'Ufficio ne dà comunicazione all'interessato, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza.

2. Il Comitato tecnico di vigilanza sull'attività degli Organismi notificati, se ritiene sufficiente la documentazione prodotta dagli interessati, esprime il proprio motivato parere in ordine al rilascio, ovvero al diniego dell'autorizzazione, nel termine di novanta giorni dalla ricezione dell'istanza. È comunque in facoltà del Comitato convocare il titolare dell'Organismo per l'acquisizione di ogni elemento utile, nonché di disporre verifiche e sopralluoghi che devono essere svolti collegialmente da almeno tre componenti del Comitato medesimo. In tali ipotesi il termine è sospeso per il tempo strettamente necessario alla convocazione dell'interessato, ovvero allo svolgimento del sopralluogo presso le strutture dell'Organismo.

3. Il procedimento deve comunque concludersi con provvedimento espresso, da adottarsi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle attività produttive, nel termine complessivo di centocinquanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fatte salve le ipotesi di sospensione del termine di cui al precedente comma 2. Con lo stesso provvedimento ciascun Organismo è autorizzato al rilascio dell'attestato di esame «CE del tipo» ed all'espletamento di tutte o di quelle procedure di valutazione, di cui all'allegato V, al decreto legislativo n. 7, lettere *B)*, *C)*, *D)*, *E)* ed *F)*, richieste nella domanda.

4. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, notifica alla Commissione dell'Unione europea ed alle autorità competenti degli altri Stati membri gli Organismi autorizzati ad espletare le procedure di valutazione della conformità di cui al presente decreto, i compiti specifici per i quali ciascuno di essi è stato autorizzato, nonché il numero di identificazione attribuito dalla medesima Commissione.

5. L'autorizzazione rilasciata all'Organismo notificato tiene luogo della licenza prevista dall'articolo 99 del regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

6. I termini di cui ai commi precedenti possono essere modificati con le modalità previste dal secondo comma dell'articolo 12 del decreto del Ministro dell'interno 2 febbraio 1993, n. 284, come modificato ed integrato dai decreti del Ministro dell'interno 19 ottobre 1996, n. 702, e 18 aprile 2000, n. 142.

Art. 7.

Sospensione, revoca e ritiro dell'autorizzazione rilasciata all'Organismo notificato

1. Ai fini dell'adozione dell'ordinanza di sospensione immediata di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 7, costituiscono, in ogni caso, ipotesi di particolare gravità:

a) il rilascio dell'attestato di esame «CE del tipo», ovvero delle altre certificazioni di conformità di cui all'articolo 8 del presente regolamento in violazione delle procedure prescritte;

b) la violazione delle prescrizioni di cui ai punti 1 e 5 dell'allegato III al decreto legislativo n. 7;

c) il mancato adempimento degli obblighi di documentazione di cui all'articolo 4, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 7.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, non si procede al ritiro dell'autorizzazione qualora l'Organismo notificato abbia provveduto, durante il periodo di sospensione, a rimuovere le cause che l'hanno determinata.

3. Le autorizzazioni rilasciate agli Organismi notificati, che tengono luogo anche della licenza prevista dall'articolo 99 del regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono, inoltre, sospese o revocate negli stessi casi in cui le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e del relativo regolamento di esecuzione prevedono la sospensione o la revoca della medesima licenza di cui al citato articolo 99.

4. Dei provvedimenti di sospensione, di revoca o di ritiro dell'autorizzazione viene data immediata comunicazione alla Commissione dell'Unione europea ed alle competenti autorità degli altri Stati membri, a cura dell'Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale del Dipartimento della pubblica sicurezza.

Art. 8.

Attività degli Organismi notificati e modalità di esecuzione delle verifiche tecniche

1. Gli Organismi notificati provvedono all'espletamento della procedura relativa al rilascio dell'attestato «CE del tipo». Essi, inoltre, in relazione ai compiti specifici per i quali sono stati autorizzati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 7, provvedono a tutte o a quelle procedure di valutazione, di cui all'allegato V, al decreto legislativo n. 7 lettere *B)*, *C)*, *D)*, *E)* ed *F)*, richieste nella domanda, finalizzate alla:

verifica della conformità al tipo;

garanzia della qualità della tecnologia produttiva;

garanzia della qualità del prodotto;

verifica sul prodotto;

verifica di un unico prodotto.

2. Le verifiche tecniche e gli esami di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 7 sono effettuati in conformità alle norme italiane che recepiscono norme armonizzate comunitarie.

3. In mancanza delle norme tecniche di cui al comma 2, gli Organismi notificati impiegano i metodi di prova ritenuti idonei ad accertare la conformità dei prodotti ai requisiti essenziali di cui all'allegato II al decreto legislativo n. 7, codificati da enti di unificazione di Stati della Unione europea o aderenti alla NATO.

4. Sulla base dei dati dichiarati dal fabbricante ed eventualmente verificati, gli Organismi notificati possono rilasciare attestati di «esame CE del tipo» anche per estensione di attestati precedentemente rilasciati per esplosivi similari al medesimo fabbricante o importatore.

5. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo n. 7, la scelta della procedura per le verifiche previste alle lettere *B)*, *C)*, *D)*, *E)* ed *F)* dell'allegato V al decreto legislativo n. 7, compete al fabbricante o all'importatore per materiali prodotti in Stati non appartenenti all'Unione europea. Nello svolgimento di tali procedure gli Organismi notificati si attengono a quanto previsto dalle prescrizioni concernenti «l'assicurazione di qualità ISO 9000» e successivi aggiornamenti e modifiche, o dalle corrispondenti norme UNI. In alternativa, ove il fabbricante o l'importatore ne facciano richiesta, gli Organismi notificati possono applicare i criteri previsti dalle norme più aggiornate di assicurazione della qualità NATO-AQAP.

6. Gli Organismi notificati comunicano al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale ed al Comitato tecnico di vigilanza di cui al successivo articolo 9, senza ritardo e comunque almeno bimestralmente, le procedure di valutazione di conformità degli esplosivi effettuate, gli attestati «CE del tipo» e le altre certificazioni di conformità rilasciate, fornendo una descrizione completa degli esplosivi e dei mezzi di identificazione, compreso il numero di identificazione delle Nazioni Unite.

7. Qualora i produttori o gli importatori che intendano immettere sul mercato interno un esplosivo abbiano ottenuto da uno degli Organismi notificati di altro Stato dell'Unione europea l'attestato di esame «CE del tipo» o altra certificazione di conformità secondo una delle procedure di cui all'allegato V al decreto legislativo n. 7, sono tenuti a darne immediata comunicazione al Ministero dell'interno, con le modalità di cui all'articolo 4, comma 3, del presente regolamento, in data antecedente alla fabbricazione od alla immissione dell'esplosivo sul territorio nazionale. La comunicazione deve fornire una descrizione completa dell'esplosivo ed i mezzi di identificazione, compreso il numero di identificazione delle Nazioni Unite.

Art. 9.

Comitato tecnico di vigilanza sull'attività degli Organismi notificati

1. Il presidente del Comitato tecnico di vigilanza sull'attività degli Organismi notificati, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 7 ha il compito di:

a) formare il calendario delle riunioni e determinare l'ordine del giorno;

b) convocare il comitato e dirigerne i lavori;

c) designare il componente delegato a sostituirlo come presidente nelle sedute in caso di assenza od impedimento;

d) adottare ogni iniziativa ritenuta necessaria per il miglior andamento dei lavori del comitato;

e) designare delegazioni del Comitato per l'effettuazione di controlli presso gli Organismi notificati per verificare la regolarità delle procedure e per svolgere ogni accertamento utile;

f) richiedere ad ogni Organismo notificato copia della documentazione relativa agli accertamenti eseguiti ed ogni ulteriore notizia od informazione occorrente;

g) ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 7, comunicare al Ministro dell'interno i risultati degli accertamenti svolti dal Comitato a norma del comma 8, del presente articolo.

2. Il Comitato è convocato dal presidente mediante tempestivo avviso scritto ai componenti, recante l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

3. Il Comitato si riunisce, di regola, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. Il presidente ha facoltà di riunire il Comitato in altre sedi qualora lo ritenga necessario.

4. Le sedute del Comitato sono valide quando intervengano, oltre al presidente, almeno i due terzi dei componenti, sostituibili dai rispettivi supplenti.

5. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

6. Il presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, di propria iniziativa o su proposta dei componenti del Comitato, ha facoltà di fare intervenire alle riunioni appartenenti agli Organismi notificati, ovvero di richiedere, anche durante la fase istruttoria, ulteriori elementi documentali, notizie od informazioni necessarie per la valutazione dell'idoneità dell'Organismo notificato.

7. Ove sia ritenuto necessario eseguire accertamenti tecnici, sperimentali o prove in centri specializzati, il presidente può disporne l'effettuazione, designando i componenti incaricati di assistervi.

8. Il Comitato riceve le segnalazioni concernenti i fatti di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 7 e svolge gli accertamenti occorrenti. A tal fine può effettuare, conformemente alle modalità operative stabilite dal Comitato stesso, visite di controllo presso le strutture dell'Organismo in corso di valutazione o presso quelle esterne di cui l'Organismo notificato si avvale.

9. Svolge le funzioni di segretario un funzionario appartenente al ruolo dei commissari della Polizia di Stato in servizio presso l'Ufficio per l'amministrazione generale - Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale del Dipartimento della pubblica sicurezza.

10. Agli esperti non appartenenti alla pubblica amministrazione, componenti del Comitato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 7, non sono corrisposti compensi per l'attività professionale prestata per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Comitato medesimo.

Art. 10.

Disposizioni finanziarie

1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate, ai sensi dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, le tariffe a copertura delle spese relative all'attuazione delle procedure disciplinate dal decreto legislativo n. 7 e dal presente regolamento.

2. L'entrata in vigore del decreto sulle tariffe di cui al comma 1 è condizione per l'entrata in vigore del presente regolamento di esecuzione.

Capo III

ADEGUAMENTO DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI VIGENTI

Art. 11.

Modifica dell'articolo 81 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635

1. All'articolo 81 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è aggiunto il seguente comma:

«Sono altresì soggetti alle disposizioni degli articoli 46 e 57 della legge i prodotti esplodenti indicati nell'allegato I al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e successivi aggiornamenti e modificazioni, secondo quanto previsto dal successivo articolo 83».

Art. 12.

Modifica dell'articolo 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635

1. All'articolo 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è aggiunto il seguente comma:

«La categoria 5) "munizioni di sicurezza e giocattoli pirici" di cui al comma precedente si articola nei seguenti gruppi:

Gruppo A:

1) bossoli innescati per artiglieria;

2) spolette a percussione con innesco amovibile o interno;

3) spolette a doppio effetto per artiglieria;

4) cartucce da salve per armi comuni e da guerra;

5) cartucce per armi comuni e da guerra;

Gruppo B:

1) micce a lenta combustione o di sicurezza;

2) cartuccia per pistola spegnitrice Wolf;

3) accenditori elettrici;

4) accenditori di sicurezza;

Gruppo C:

1) giocattoli pirici;

Gruppo D:

1) manufatti pirotecnici da segnalazione ad effetto illuminante, fumogeno o misto destinati alla sicurezza in mare o in montagna, ovvero alle segnalazioni per la sicurezza nei trasporti ferroviari e stradali, nonché quelli analoghi destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate e ai Corpi armati dello Stato;

2) manufatti pirotecnici da segnalazione ad effetto sonoro, compresi quelli destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate e ai Corpi armati dello Stato;

3) manufatti pirotecnici destinati all'attivazione di apparecchiature per l'estinzione di incendi;

4) manufatti pirotecnici da divertimento, ad effetto di scoppio e/o ad effetto luminoso;

Gruppo E:

1) munizioni giocattolo;

2) air bag, pretensionatori per cinture di sicurezza e relativi generatori di gas od attuatori ricompresi nell'allegato I al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e successive modificazioni e aggiornamenti;

3) bossoli innescati per munizioni per armi di piccolo calibro;

4) inneschi per munizioni per armi di piccolo calibro e per cartucce industriali;

5) manufatti pirotecnici e cartucce per strumenti tecnici e industriali (es.: sparachiodi, per mattazione e cementeria);

6) cartucce a salve ad effetto sonoro per armi di libera vendita».

Art. 13.

Modifica dell'articolo 83
del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635

1. All'articolo 83 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il primo comma è sostituito dal seguente:

«I prodotti esplodenti riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 53 della legge, nonché i prodotti esplodenti muniti dell'attestato di esame "CE del tipo" e della valutazione di conformità di cui all'allegato V al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, certificati dagli "Organismi notificati" sono indicati nell'allegato A al presente regolamento. I prodotti esplodenti marcati CE sono classificati a seconda della loro tipologia nelle categorie di cui al precedente articolo 82 ed iscritti d'ufficio nell'allegato *A* al presente regolamento, ai soli fini dell'applicazione delle norme tecniche inerenti alla sicurezza nell'attività di fabbricazione e di deposito di esplosivi contenute nell'allegato *B* al presente regolamento.».

b) Il terzo comma è sostituito dal seguente:

«L'allegato *C* determina le norme per il trasporto degli esplosivi e le modalità per il rilascio delle relative licenze.».

Art. 14.

Modifica dell'articolo 97
del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635

1. Al primo comma dell'articolo 97 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Possono essere acquistati, trasportati ed impiegati senza licenza, nonché detenuti senza obbligo della denuncia di cui all'articolo 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo *D)*, fino a 5 kg netti e della categoria 5), gruppo *E*, in quantità illimitata.».

Art. 15.

Modifica dell'articolo 98
del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635

1. L'articolo 98 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è sostituito dal seguente:

«Per la fabbricazione, deposito, vendita e trasporto dei prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo *A*, gruppo *B* e gruppo *C*, è richiesto il possesso delle relative autorizzazioni di cui alla legge ed al presente regolamento, salvo quanto previsto dal capitolo I, n. 3, dell'allegato *C* al presente regolamento.

Per la fabbricazione ed il deposito dei prodotti esplodenti della categoria 5) gruppo *D*, si applicano rispettivamente le prescrizioni di cui ai capitoli II e IV dell'allegato *B* al presente regolamento. Per le relative attività di detenzione, vendita, acquisto, trasporto ed impiego degli stessi prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo *D*, non sono richieste le autorizzazioni di cui alla legge ed al presente regolamento di esecuzione.

Per la fabbricazione dei prodotti esplodenti della V categoria, gruppo *E*, fatta eccezione per i manufatti pirotecnici, le cartucce per strumenti tecnici e industriali, le cartucce a salve e gli inneschi, si applicano le prescrizioni di cui al capitolo II dell'allegato *B* al presente regolamento. Per la fabbricazione dei manufatti pirotecnici, delle cartucce per strumenti tecnici e industriali, delle cartucce a salve e degli inneschi, comunque appartenenti alla categoria 5), gruppo *E*, si applicano le prescrizioni del capitolo III dell'allegato *B* al presente regolamento. Per le relative attività di deposito, detenzione, vendita, acquisto, trasporto, importazione, esportazione, impiego dei prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo *E*, non sono richieste le autorizzazioni di cui alla legge ed al presente regolamento di esecuzione.

Non è richiesta la licenza per la minuta vendita di esplosivi di cui all'articolo 47 della legge ed al capitolo VI dell'allegato *B* al presente regolamento per la detenzione e la vendita di manufatti della categoria 5), gruppo *D* e gruppo *E*, fino al quantitativo massimo di

kg 25 netti di manufatti della categoria 5), gruppo *D* e fino al quantitativo massimo di kg 10 netti di manufatti della categoria 5), gruppo *E*, purché contenuti nelle loro confezioni originali.».

Art. 16.

Modifiche all'allegato B *al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635*

Al Capitolo VI dell'allegato *B* al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1, comma 1, è sostituito dal seguente:

«*1.* Negli esercizi di minuta vendita di prodotti esplodenti si possono tenere e vendere:

a) polveri della I categoria;

b) cartucce per armi comuni della V categoria, gruppo *A*;

c) manufatti della IV e V categoria.

Negli esercizi di minuta vendita è altresì consentito, in aggiunta a quanto indicato al comma 4 del presente articolo, detenere e vendere nelle loro confezioni originali, anche nei locali dove è consentito l'accesso al pubblico, fino a complessivi kg 50 netti di manufatti classificati nella V categoria, gruppo *D* e, fatte salve le disposizioni in materia di prevenzione incendi, manufatti classificati nella V categoria, gruppo *E*, in quantitativo illimitato.

Tali disposizioni non si applicano ai depositi di fabbrica o di consumo permanente.

Non rientrando tra i prodotti esplodenti, nessun limite è posto alla detenzione e vendita dei seguenti componenti di munizioni per armi comuni: proiettili, pallini, bossoli inerti.»;

b) l'articolo 2, comma 1, ultimo capoverso, è soppresso;

c) l'articolo 2, comma 2, terzo capoverso, è sostituito dal seguente:

«Le polveri di I categoria e le cartucce di V categoria gruppo *A* devono essere custodite in locale (o locali) distinto, anche se contiguo a quello (o a quelli) nel quale sono custoditi i manufatti di IV e di V categoria. È vietato l'accesso al pubblico nel locale (o nei locali) ove vengono custoditi i manufatti di IV e di V categoria.»;

d) l'articolo 2, comma 2, settimo capoverso, è sostituito dal seguente:

«Negli ambienti in cui è ammesso il pubblico sono consentiti solo gli scaffali, sui quali possono essere collocati: polveri di I categoria, cartucce di V categoria, gruppo *A* per armi lunghe, manufatti di IV e V categoria inertizzati e/o loro simulacri, nonché manufatti della V categoria, gruppo *D* e gruppo *E*.».

Art. 17.

Modifiche all'allegato C *al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635*

1. Il capitolo II dell'allegato *C* al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è sostituito dal seguente:

«Capitolo II *(Norme generali da osservarsi per il trasporto di esplosivi)*. — Per il trasporto degli esplosivi si applicano le disposizioni nazionali che recepiscono gli accordi internazionali in materia di trasporto delle merci pericolose su strada "A.D.R.", per ferrovia "R.I.D.", per via aerea "I.C.A.O.", per mare "I.M.O" e nelle acque interne "ADNR".».

Art. 18.

Adeguamento dell'allegato I *al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto legislativo.*

1. L'allegato II al presente regolamento costituisce adeguamento dell'allegato I al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, in conformità delle raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci pericolose.

Art. 19.

Sostituzione dell'allegato A *al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635*

1. L'allegato A al presente regolamento contiene l'indicazione delle materie e degli oggetti esplodenti di cui all'allegato I del decreto legislativo n. 7, integrato con l'indicazione, per ciascun prodotto, della categoria di classificazione di cui all'articolo 82 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

2. L'allegato *A* al presente regolamento sostituisce l'allegato *A* al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. L'adeguamento dell'allegato I al decreto legislativo n. 7 determina l'automatico adeguamento dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; per l'attribuzione delle categorie di classificazione si provvede ai sensi dell'articolo 83, comma 5, del citato regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento tutti i prodotti esplodenti devono essere iscritti nell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635:

a) d'ufficio, successivamente alla comunicazione dell'Organismo notificato, dell'importatore o del fabbricante, per i prodotti esplodenti muniti dell'attestato «CE del tipo»;

b) su domanda dell'interessato per i prodotti esplodenti esclusi dal campo di applicazione del decreto legislativo n. 7, a conclusione del procedimento di riconoscimento e classificazione, di cui all'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 20.

Sostituzione del decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 1973

1. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi ai sensi dell'articolo 53 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvede d'ufficio alla classificazione provvisoria nella categoria 5), gruppo *D* e gruppo *E*, dei manufatti pirotecnici già riconosciuti ai sensi del medesimo articolo 53, ma non classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione del decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 1973.

2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 si provvede altresì:

a) a determinare le procedure e le modalità per la classificazione definitiva dei manufatti pirotecnici di cui al comma 1, nonché ad individuare le caratteristiche tecnico-costrittive, ai fini della sicurezza nell'impiego, da accertarsi anche mediante l'esecuzione di prove tecniche a cura del fabbricante o dell'importatore, che i manufatti pirotecnici devono possedere per la loro classificazione nella categoria 5), gruppo *D* e gruppo *E*;

b) a disporre che lo smaltimento delle giacenze dei manufatti pirotecnici già riconosciuti ai sensi del citato articolo 53 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ma non classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione del decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 1973 avvenga non oltre il 31 dicembre 2003, continuando ad applicare le disposizioni relative ai locali di minuta vendita di esplosivi, vigenti anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento. Le scorte non smaltite entro tale data, per essere reimmesse sul mercato, devono recare l'etichettatura relativa alla classificazione attribuita, apposta dal fabbricante o dall'importatore.

3. Il decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 120 del 10 maggio 1973, cessa di avere efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1.

Art. 21.

Disposizioni transitorie

1. I decreti di riconoscimento e classificazione adottati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad avere effetto, fatte salve le disposizioni di cui al successivo comma 2.

2. A decorrere dalla data del 1º gennaio 2003 non è consentita la produzione, la detenzione, l'utilizzazione, la vendita o cessione a qualsiasi titolo, il trasporto, l'importazione o l'esportazione degli esplosivi per uso civile rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 7, anche se riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che non sono muniti della marcatura «CE del tipo» e che non hanno superato la valutazione di conformità di cui all'allegato V del medesimo decreto legislativo n. 7.

3. Relativamente agli esplosivi prodotti ed importati nel territorio dello Stato alla data di entrata in vigore del presente regolamento, riconosciuti e classificati sulla base delle norme anteriormente vigenti, è consentito lo smaltimento delle giacenze entro il 31 dicembre 2005, limitatamente al mercato interno ed a quello estero escluso dall'applicazione della direttiva 93/15/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, «relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato ed al controllo degli esplosivi per uso civile». Le giacenze non smaltite entro la data del 31 dicembre 2005 debbono essere distrutte. Fermo restando l'obbligo delle relative autorizzazioni, sono consentite le attività di detenzione, utilizzazione, vendita o cessione a qualsiasi titolo, trasporto ed esportazione dei predetti esplosivi per uso civile, per le finalità e nel termine indicato nel presente comma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 settembre 2002

Il Ministro dell'interno
PISANU

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro della difesa
MARTINO

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 13 Giustizia, foglio n. 52

ALLEGATO I

IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 4, COMMA 4 LETTERA D), DEL PRESENTE REGOLAMENTO, SI INDICANO GLI ORGANISMI EUROPEI DI ACCREDITAMENTO DI LABORATORI DI PROVA PARTECIPANTI AGLI ACCORDI DI MUTUO RICONOSCIMENTO

AUSTRIA - BMWA
Dept. IV/9, Landstrasser
Hauptstrasse 55-57
AT-1031 VIENNA
Tel. + 431 71 100 8248 Fax + 431 71 100 8399
Email: guenter.friers@bmwa.gv.at

BELGIO - BELTEST
Boulevard du Roi Albert II 16
BE-1000 BRUSSELS
Tel. + 32 2 206 4680 Fax + 32 2 206 5742
Email: beltest@mineco.fgov.be

DANIMARCA - DANAK
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
DK-2100 COPENHAGEN
Tel. + 45 35 46 6210 Fax + 35 46 62 02
Email: va@efs.dk

FINLANDIA - FINAS
P.O. Box 239
FI-00181 HELSINKI
Tel. + 358 9 616 761 Fax + 358 9 616 7341
Email: tuulikki.hattula@mikes.fi

FRANCIA - COFRAC
37, rue de Lyon
F - 75012 PARIS
Tel .+ 33 1 4468 8244 Fax + 33 1 4468 8221
Email: information@cofrac.fr

GERMANIA - DAR
Unter den Eichen 87
D - 12205 BERLIN 45
Tel. + 49 30 8104 1940 Fax + 49 30 8104 1947
Email: dar@bam.de

IRLANDA - NAB
Wilton Park House, Wilton Place
IE-DUBLIN 2
Tel. + 353 1 607 3003 Fax + 353 1 607 3109
Email: nab@nab.ie

ITALIA - SINAL
Piazza Mincio 2
00198 ROMA
Tel. + 39 06 8841 169
Fax + 39 06 8841 199
Email: info@sinal.it

OLANDA - RVA
Postbus 2768
NL-3500 GT UTRECHT
Tel. + 30 239 45 00 Fax + 31 30 239 45 39
Email: postmaster@rva.nl

PORTOGALLO - IPQ
Rua António Gião, 2
PT-2829-513 CAPARICA
Tel. + 351 1 2948201 Fax + 351 1 2948202
Email: acredita@mail.ipq.pt

REGNO UNITO - UKAS
21-47, High Street
Feltham
GB- MIDDLESEX TW13 4UN
Tel. + 44 20 8917 8400 Fax + 44 20 8917 8500
Email: rb@ukas.com

SPAGNA - ENAC
Serrano, 240, 7°
ES-28016 MADRID
Tel. + 34 91 457 3289 Fax + 34 91 458 6280
Email: enac@enac.es

SVEZIA - SWEDAC
Box 878
SE-501 15 BORÅS
Tel. + 46 33 17 77 00 Fax + 46 33 10 13 92
Email: katarina.wenell@swedac.se

ALLEGATO II

ADEGUAMENTO DELL'ALLEGATO I AL DECRETO LEGISLATIVO 2 GENNAIO 1997, N. 7.

Il presente allegato, ai sensi dell'articolo 18 del presente regolamento, sostituisce l'allegato I al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, adeguandolo all'edizione 12^ del 2001 delle raccomandazioni delle Nazioni Unite, relative al trasporto delle merci pericolose.

ELENCO DELLE MATERIE E DEGLI OGGETTI ESPLODENTI

Riferimento "UN Recomendations on transport of dangerous goods(doc.ST/SG7/AC.10/1/Rev.12/2001)

Numero di identificazione	Denominazione della materia o dell'oggetto	Codice di classificazione
0004	Picrato di ammonio, secco o umidificato con meno del 10% (massa) di acqua	1.1 D
0005	Munizioni con carica di scoppio	1.1 F
0006	Munizioni con carica di scoppio	1.1 E
0007	Munizioni con carica di scoppio	1.2 F
0009	Munizioni incendiarie con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.2 G
0010	Munizioni incendiarie con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.3 G
0012	Cartucce a proiettile inerte per armi o cartucce per armi di piccolo calibro	1.4 S
0014	Cartucce a salve per armi o cartucce a salve per armi di piccolo calibro	1.4 S
0015	Munizioni fumogene con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.2 G
0016	Munizioni fumogene con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.3 G
0018	Munizioni lacrimogene con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.2 G
0019	Munizioni lacrimogene con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.3 G
0020	Munizioni tossiche con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.2 K
0021	Munizioni tossiche con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.3 K
0027	Polvere nera sotto forma di grani o polverino	1.1 D
0028	Polvere nera compressa o polvere nera in compresse	1.1 D
0029	Detonatori da mina non elettrici	1.1 B
0030	Detonatori da mina elettrici	1.1 B
0033	Bombe con carica di scoppio	1.1 F
0034	Bombe con carica di scoppio	1.1 D
0035	Bombe con carica di scoppio	1.2 D
0037	Bombe foto-illuminanti	1.1 F
0038	Bombe foto-illuminanti	1.1 D
0039	Bombe foto-illuminanti	1.2 G
0042	Cariche di rinforzo senza detonatore	1.1 D
0043	Cariche di dispersione	1.1 D
0044	Capsule innescanti a percussione	1.4 S
0048	Cariche di demolizione	1.1 D

0049	Cartucce illuminanti	1.1 G
0050	Cartucce illuminanti	1.3 G
0054	Cartucce da segnalazione	1.3 G
0055	Bossoli di cartucce vuoti con capsule innescanti	1.4 S
0056	Cariche di profondità	1.1 D
0059	Cariche cave senza detonatore per attività industriali	1.1 D
0060	Cariche di collegamento esplosive	1.1 D
0065	Miccia detonante flessibile	1.1 D
0066	Miccia a combustione rapida	1.4 G
0070	Dispositivi taglia-cavi	1.4 S
0072	Ciclotrimetilentrinitroammina (ciclonite, esogene, RDX, T4), umidificata con almeno il 15% (massa) di acqua	1.1 D
0073	Detonatori per munizioni	1.1 B
0074	Diazodinitrofenolo, umidificato con almeno il 40% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)	1.1 A
0075	Dinitrato di dietilenglicol desensibilizzato con almeno il 25% (massa) di flemmatizzante non volatile insolubile in acqua	1.1 D
0076	Dinitrofenolo secco o umidificato con meno del 15% (massa) di acqua	1.1 D
0077	Dinitrofenolati dei metalli alcalini, secchi o umidificati con meno del 15% (massa) di acqua	1.3 C
0078	Dinitroresorcinolo secco o umidificato con meno del 15% (massa) di acqua	1.1 D
0079	Esanitrodifenilammina (dipicrilammina, esile)	1.1 D
0081	Esplosivo di tipo A	1.1 D
0082	Esplosivo di tipo B	1.1 D
0083	Esplosivo di tipo C	1.1 D
0084	Esplosivo di tipo D	1.1 D
0092	Dispositivi illuminanti di superficie	1.3 G
0093	Dispositivi illuminanti aerei	1.3 G
0094	Polvere illuminante	1.1 G
0099	Cariche esplosive di fratturazione per pozzi petroliferi senza detonatore	1.1 D
0101	Miccia istantanea non detonante	1.3 G
0102	Miccia detonante a involucro metallico	1.2 D
0103	Miccia di accensione a rivestimento metallico	1.4 G
0104	Miccia detonante a carica ridotta con rivestimento metallico	1.4 D
0105	Miccia a lenta combustione, di sicurezza	1.4 S
0106	Spolette detonanti	1.1 B
0107	Spolette detonanti	1.2 B
0110	Granate da esercitazione a mano o per fucile	1.4 S
0113	Guanil nitrosamminoguanilidene idrazina, umidificata con almeno il 30% (massa) di acqua	1.1 A
0114	Guanil nitrosamminoguanil-tetrazene (tetrazene), umidificato con almeno il 30% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)	1.1 A
0118	Esolite (Esotolo) secca o umidificata con meno del 15% (massa) di acqua	1.1 D
0121	Accenditori	1.1 G
0124	Fucili per pozzi petroliferi, caricati, senza detonatore	1.1 D

0129	Azoturo di piombo, umidificato con almeno il 20% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)	1.1 A
0130	Stifnato di piombo (trinitroresorcinato di piombo), umidificato con almeno il 30% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)	1.1 A
0131	Accenditori per miccia di sicurezza	1.4 S
0132	Sali metallici deflagranti di derivati nitrati aromatici, n.a.s.	1.3 C
0133	Esanitrato di mannitolo (nitromannite) umidificato con almeno il 40% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)	1.1 D
0135	Fulminato di mercurio, umidificato con almeno il 30% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)	1.1 A
0136	Mine con carica di scoppio	1.1 F
0137	Mine con carica di scoppio	1.1 D
0138	Mine con carica di scoppio	1.2 D
0143	Nitroglicerina desensibilizzata con almeno il 40% (massa) di flemmatizzante non volatile insolubile in acqua	1.1 D
0144	Nitroglicerina in soluzione alcolica con più dell'1% ma al massimo il 10% di nitroglicerina	1.1 D
0146	Nitroamido secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua	1.1 D
0147	Nitrourea	1.1 D
0150	Tetranitrato di pentaeritrite (tetranitrato di pentaeritrolo, pentrite, PETN) umidificato con almeno il 25% (massa) di acqua, o desensibilizzato con almeno il 15% (massa) di flemmatizzante	1.1 D
0151	Pentolite secca o umidificata con meno del 15% (massa) di acqua	1.1 D
0153	Trinitroanilina (picrammide)	1.1 D
0154	Trinitrofenolo (acido picrico, melignite) secco o umidificato con meno del 30% (massa) di acqua	1.1 D
0155	Trinitroclorobenzene (cloruro di picrile)	1.1 D
0159	Galletta umidificata con almeno il 25% (massa) di acqua	1.3 C
0160	Polvere senza fumo	1.1 C
0161	Polvere senza fumo	1.3 C
0167	Proiettili con carica di scoppio	1.1 F
0168	Proiettili con carica di scoppio	1.1 D
0169	Proiettili con carica di scoppio	1.2 D
0171	Munizioni illuminanti con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.2 G
0173	Dispositivi di sgancio	1.4 S
0174	Rivetti esplosivi	1.4 S
0180	Razzi con carica di scoppio	1.1 F
0181	Razzi con carica di scoppio	1.1 E
0182	Razzi con carica di scoppio	1.2 E
0183	Razzi a testa inerte	1.3 C
0186	Motori per razzi	1.3 C
0190	Esplosivi, campioni, diversi da esplosivo primario	-
0191	Artifizi da segnalazione a mano	1.4 G

0192	Petardi per ferrovia	1.1 G
0193	Petardi per ferrovia	1.4 S
0194	Segnali di pericolo per navi	1.1 G
0195	Segnali di pericolo per navi	1.3 G
0196	Segnali fumogeni	1.1 G
0197	Segnali fumogeni	1.4 G
0204	Cariche esplosive di scandaglio	1.2 F
0207	Tetranitroanilina	1.1 D
0208	Trinitrofenilmetilnitroammina (tetrile)	1.1 D
0209	Trinitroluene (tritolo, tolite, TNT) secco o umidificato con meno del 30% (massa) di acqua	1.1 D
0212	Traccianti per munizioni	1.3 G
0213	Trinitroanisolo	1.1 D
0214	Trinitrobenzene secco o umidificato con meno del 30% (massa) di acqua	1.1 D
0215	Acido trinitrobenzoico secco o umidificato con meno del 30% (massa) di acqua	1.1 D
0216	Trinitro-m-cresolo	1.1 D
0217	Trinitronaftalene	1.1 D
0218	Trinitrofenetolo	1.1 D
0219	Trinitroresorcinolo (trinitroresorcina, acido stifnico) secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)	1.1 D
0220	Nitrato di urea secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua	1.1 D
0221	Teste di guerra per siluri con carica di scoppio	1.1 D
0222	Nitrato di ammonio contenente più dello 0,2% di materia combustibile (ivi comprese le materie organiche espresse in carbonio equivalente), ad esclusione di ogni altra materia	1.1 D
0223	Fertilizzanti a base di nitrato ammonico aventi una sensibilità superiore a quella del nitrato di ammonio contenente lo 0,2% di materia combustibile (ivi comprese le materie organiche espresse in carbonio equivalente), ad esclusione di ogni altra materia	1.1D
0224	Azoturo di bario, secco o umidificato con meno del 50% (massa) di acqua	1.1 A
0225	Carica di rinforzo con detonatore	1.1 B
0226	Ciclotetrametilentetranitroammina (ottogene, HMX) umidificata con almeno il 15% (massa) di acqua	1.1 D
0234	Dinitro-o-cresato di sodio secco o umidificato con meno del 15% (massa) di acqua	1.3 C
0235	Picrammato di sodio secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua	1.3 C
0236	Picrammato di zirconio secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua	1.3 C
0237	Cariche detonanti lineari a sezione profilata, flessibili	1.4 D
0238	Razzi lancia sagole	1.2 G
0240	Razzi lancia sagole	1.3 G
0241	Esplosivo di tipo E	1.1 D
0242	Cariche di lancio per cannone	1.3 C
0243	Munizioni incendiarie al fosforo bianco con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.2 H

0244	Munizioni incendiarie al fosforo bianco con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.3 H
0245	Munizioni fumogene al fosforo bianco con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.2 H
0246	Munizioni fumogene al fosforo bianco con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.3 H
0247	Munizioni incendiarie con liquido o gel, con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.3 J
0248	Dispositivi idroattivi, con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.2 L
0249	Dispositivi idroattivi, con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.3 L
0250	Motori per razzi contenenti liquidi ipergolici, con o senza carica di espulsione	1.3 L
0254	Munizioni illuminanti con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.3 G
0255	Detonatori da mina elettrici	1.4 B
0257	Spolette detonanti	1.4 B
0266	Ottolite secca o umidificata con meno del 15% (massa) di acqua	1.1 D
0267	Detonatori da mina non elettrici	1.4 B
0268	Cariche di rinforzo con detonatore	1.2 B
0271	Cariche propulsive	1.1 C
0272	Cariche propulsive	1.3 C
0275	Cartucce per piromeccanismi	1.3 C
0276	Cartucce per piromeccanismi	1.4 C
0277	Cartucce per pozzi petroliferi	1.3 C
0278	Cartucce per pozzi petroliferi	1.4 C
0279	Cariche di lancio per cannone	1.1 C
0280	Motori per razzi	1.1 C
0281	Motori per razzi	1.2 C
0282	Nitroguanidina (guanite, picrite, NIGU) secca o umidificata con meno del 20% (massa) di acqua	1.1 D
0283	Cariche di rinforzo senza detonatore	1.2 D
0284	Granate a mano o per fucile con carica di scoppio	1.1 D
0285	Granate a mano o per fucile con carica di scoppio	1.2 D
0286	Teste di guerra per razzi con carica di scoppio	1.1 D
0287	Teste di guerra per razzi con carica di scoppio	1.2 D
0288	Cariche detonanti lineari a sezione profilata, flessibili	1.1 D
0289	Miccia detonante flessibile	1.4 D
0290	Miccia detonante con rivestimento metallico	1.1 D
0291	Bombe con carica di scoppio	1.2 F
0292	Granate a mano o per fucile con carica di scoppio	1.1 F
0293	Granate a mano o per fucile con carica di scoppio	1.2 F
0294	Mine con carica di scoppio	1.2 F
0295	Razzi con carica di scoppio	1.2 F
0296	Cariche esplosive di scandaglio	1.1 F

0297	Munizioni illuminanti con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.4 G
0299	Bombe foto-illuminanti	1.3 G
0300	Munizioni incendiarie con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.4 G
0301	Munizioni lacrimogene con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.4 G
0303	Munizioni fumogene con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.4 G
0305	Polvere illuminante	1.3 G
0306	Traccianti per munizioni	1.4 G
0312	Cartucce da segnalazione	1.4 G
0313	Segnali fumogeni	1.2 G
0314	Accenditori	1.2 G
0315	Accenditori	1.3 G
0316	Spolette-accenditori	1.3 G
0317	Spolette-accenditori	1.4 G
0318	Granate da esercitazione a mano o per fucile	1.3 G
0319	Cannelli per artiglieria	1.3 G
0320	Cannelli per artiglieria	1.4 G
0321	Munizioni con carica di scoppio	1.2 E
0322	Motori per razzi contenenti liquidi ipergolici, con o senza carica di espulsione	1.2 L
0323	Cartucce per piromeccanismi	1.4 S
0324	Proiettili con carica di scoppio	1.2 F
0325	Accenditori	1.4 G
0326	Cartucce a salve	1.1 C
0327	Cartucce a salve per armi o cartucce a salve per armi di piccolo calibro	1.3 C
0328	Cartucce con proiettile inerte per armi	1.2 C
0329	Siluri con carica di scoppio	1.1 E
0330	Siluri con carica di scoppio	1.1 F
0331	Esplosivo da mina di tipo B	1.5 D
0332	Esplosivo da mina di tipo E	1.5 D
0333	Fuochi pirotecnici	1.1 G
0334	Fuochi pirotecnici	1.2 G
0335	Fuochi pirotecnici	1.3 G
0336	Fuochi pirotecnici	1.4 G
0337	Fuochi pirotecnici	1.4 S
0338	Cartucce a salve per armi o cartucce a salve per armi di piccolo calibro	1.4 C
0339	Cartucce con proiettile inerte per armi o cartucce per armi di piccolo calibro	1.4 C
0340	Nitrocellulosa secca o umidificata con meno del 25% (massa) di acqua (o alcool)	1.1 D
0341	Nitrocellulosa non modificata o plastificata con meno del 18% (massa) di plastificante	1.1 D
0342	Nitrocellulosa umidificata con almeno il 25% (massa) di alcool	1.3 C
0343	Nitrocellulosa plastificata con almeno il 18% (massa) di plastificante	1.3 C
0344	Proiettili con carica di scoppio	1.4 D

0345	Proiettili inerti con traccianti	1.4 S
0346	Proiettili con carica di dispersione o di espulsione	1.2 D
0347	Proiettili con carica di dispersione o di espulsione	1.4 D
0348	Munizioni con carica di scoppio	1.4 F
0349	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.4 S
0350	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.4 B
0351	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.4 C
0352	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.4 D
0353	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.4 G
0354	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.1 L
0355	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.2 L
0356	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.3 L
0357	Materie esplosive, n.a.s.	1.1 L
0358	Materie esplosive, n.a.s.	1.2 L
0359	Materie esplosive, n.a.s.	1.3 L
0360	Detonatori da mina, non elettrici, collegati con il proprio mezzo di accensione	1.1 B
0361	Detonatori da mina, non elettrici, collegati con il proprio mezzo di accensione	1.4 B
0362	Munizioni da esercitazione	1.4 G
0363	Munizioni per prove	1.4 G
0364	Detonatori per munizioni	1.2 B
0365	Detonatori per munizioni	1.4 B
0366	Detonatori per munizioni	1.4 S
0367	Spolette detonanti	1.4 S
0368	Spolette accenditori	1.4 S
0369	Teste di guerra per razzi con carica di scoppio	1.1 F
0370	Teste di guerra per razzi con carica di dispersione o di espulsione	1.4 D
0371	Teste di guerra per razzi con carica di dispersione o di espulsione	1.4 F
0372	Granate da esercitazione a mano o per fucile	1.2 G
0373	Artifizi da segnalazione a mano	1.4 S
0374	Cariche esplosive di scandaglio	1.1 D
0375	Cariche esplosive di scandaglio	1.2 D
0376	Cannelli per artiglieria	1.4 S
0377	Capsule innescanti a percussione	1.1 B
0378	Capsule innescanti a percussione	1.4 B
0379	Bossoli di cartucce vuoti con capsula innescante	1.4 C
0380	Oggetti piroforici	1.2 L
0381	Cartucce per pirormeccanismi	1.2 C
0382	Componenti di catena esplosiva, n.a.s.	1.2 B
0383	Componenti di catena esplosiva, n.a.s.	1.4 B
0384	Componenti di catena esplosiva, n.a.s.	1.4 S
0385	5-Nitrobenzotriazolo	1.1 D
0386	Acido trinitrobenzensolfonico	1.1 D
0387	Trinitrofluorenone	1.1 D

0388	Miscela di trinitrotoluene (tritolo, tolite, TNT) con trinitrobenzene o con esanitrostilbene	1.1 D
0389	Miscele di trinitrotoluene (tritolo, tolite, TNT) con trinitrobenzene ed esanitrostilbene	1.1 D
0390	Tritonal	1.1 D
0391	Ciclotrimetilentrinitroammina (esogeno, ciclonite, RDX, T4) in miscela con ciclotetrametilentrinitroammina (ottogene, HMX), umidificata con almeno il 15% (massa) di acqua, oppure desensibilizzata con almeno il 10% (massa) di flemmatizzante	1.1 D
0392	Esanitrostilbene (HNS)	1.1 D
0393	Esatonal colato	1.1 D
0394	Trinitroresorcinolo (acido stifnico) umidificato con almeno il 20% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)	1.1 D
0395	Motori per razzi a combustibile liquido	1.2 J
0396	Motori per razzi a combustibile liquido	1.3 J
0397	Razzi a propergolo liquido, con carica di scoppio	1.1 J
0398	Razzi a propergolo liquido con carica di scoppio	1.2 J
0399	Bombe contenenti un liquido infiammabile, con carica di scoppio	1.1 J
0400	Bombe contenenti un liquido infiammabile con carica di scoppio	1.2 J
0401	Solfuro di dipicrile secco o umidificato con meno del 10% (massa) di acqua	1.1 D
0402	Perclorato di ammonio	1.1 D
0403	Dispositivi illuminanti aerei	1.4 G
0404	Dispositivi illuminanti aerei	1.4 S
0405	Cartucce da segnalazione	1.4 S
0406	Dinitrosobenzene	1.3 C
0407	Acido-1-tetrazolacetico	1.4 C
0408	Spolette detonanti con dispositivi di sicurezza	1.1 D
0409	Spolette detonanti con dispositivi di sicurezza	1.2 D
0410	Spolette detonanti con dispositivi di sicurezza	1.4 D
0411	Tetranitrato di pentaeritrite (PETN, pentrite) con almeno il 7% (massa) di paraffina	1.1 D
0412	Munizioni con carica di scoppio	1.4 E
0413	Cartucce a salve per armi	1.2 C
0414	Cariche di lancio per cannoni	1.2 C
0415	Cariche propulsive	1.2 C
0417	Cartucce con proiettile inerte per armi o cartucce per armi di piccolo taglio	1.3 C
0418	Dispositivi illuminanti di superficie	1.1 G
0419	Dispositivi illuminanti di superficie	1.2 G
0420	Dispositivi illuminanti aerei	1.1 G
0421	Dispositivi illuminanti aerei	1.2 G
0424	Proiettili inerti con traccianti	1.3 G
0425	Proiettili inerti con traccianti	1.4 G
0426	Proiettili con carica di dispersione o di espulsione	1.2 F
0427	Proiettili con carica di dispersione o di espulsione	1.4 F
0428	Oggetti pirotecnici per uso tecnico	1.1 G

0429	Oggetti pirotecnici per uso tecnico	1.2 G
0430	Oggetti pirotecnici per uso tecnico	1.3 G
0431	Oggetti pirotecnici per uso tecnico	1.4 G
0432	Oggetti pirotecnici per uso tecnico	1.4 S
0433	Galletta umidificata con almeno il 17% (massa) di alcool	1.1 C
0434	Proiettili con carica di dispersione o di espulsione	1.2 G
0435	Proiettili con carica di dispersione o di espulsione	1.4 G
0436	Razzi con carica di espulsione	1.2 C
0437	Razzi con carica di espulsione	1.3 C
0438	Razzi con carica di espulsione	1.4 C
0439	Cariche cave senza detonatore per attività industriali	1.2 D
0440	Cariche cave senza detonatore per attività industriali	1.4 D
0441	Cariche cave senza detonatore per attività industriali	1.4 S
0442	Cariche senza detonatore per attività industriali	1.1 D
0443	Cariche senza detonatore per attività industriali	1.2 D
0444	Cariche senza detonatore per attività industriali	1.4 D
0445	Cariche senza detonatore per attività industriali	1.4 S
0446	Bossoli combustibili vuoti senza capsula innescante	1.4 C
0447	Bossoli combustibili vuoti senza capsula innescante	1.3 C
0448	Acido-5-mercapto-1-tetrazolacetico	1.4 C
0449	Siluri a combustibile liquido con o senza carica di scoppio	1.1 J
0450	Siluri a combustibile liquido con testa inerte	1.3 J
0451	Siluri con carica di scoppio	1.1 D
0452	Granate da esercitazione a mano o per fucile	1.4 G
0453	Razzi lancia sagole	1.4 G
0454	Accenditori	1.4 S
0455	Detonatori da mina non elettrici	1.4 S
0456	Detonatori da mina non elettrici	1.4 S
0457	Cariche di scoppio con legante plastico	1.1 D
0458	Cariche di scoppio con legante plastico	1.2 D
0459	Cariche di scoppio con legante plastico	1.4 D
0460	Cariche di scoppio con legante plastico	1.4 S
0461	Componenti di catene pirotecniche, n.a.s.	1.1 B
0462	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.1 C
0463	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.1 D
0464	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.1 E
0465	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.1 F
0466	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.2 C
0467	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.2 D
0468	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.2 E
0469	Oggetti esplosivi, n.a.s..	1.2 F
0470	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.3 C
0471	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.4 E
0472	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.4 F

0473	Materie esplosive, n.a.s.	1.1 A
0474	Materie esplosive, n.a.s.	1.1 C
0475	Materie esplosive, n.a.s.	1.1 D
0476	Materie esplosive, n.a.s.	1.1 G
0477	Materie esplosive, n.a.s..	1.3 C
0478	Materie esplosive, n.a.s.	1.3 G
0479	Materie esplosive, n.a.s.	1.4 C
0480	Materie esplosive, n.a.s.	1.4 D
0481	Materie esplosive, n.a.s.	1.4 S
0482	Materie esplosive molto insensibili (EIDS, EVI, MURAT), n.a.s.	1.5 D
0483	Ciclotrimetilentrinitroammina (ciclonite, esogeno, RDX, T4) desensibilizzata	1.1 D
0484	Ciclotetrametilentetranitroammina (ottogene, HMX) desensibilizzata	1.1 D
0485	Materie esplosive, n.a.s.	1.4 G
0486	Oggetti esplosivi estremamente insensibili (EEI), n.a.s.	1.6 N
0487	Segnali fumogeni	1.3 G
0488	Munizioni da esercitazione	1.3 G
0489	Dinitroglicolurile (DINGU)	1.1 D
0490	Ossinitrotriazolo (ONTA, NTO)	1.1 D
0491	Cariche propulsive	1.4 C
0492	Petardi per ferrovia	1.3 G
0493	Petardi per ferrovia	1.4 G
0494	Fucili per pozzi petroliferi, caricati, senza detonatore	1.4 D
0495	Propergolo, liquido	1.3 C
0496	Octonal	1.1 D
0497	Propergolo, liquido	1.1 C
0498	Propergolo, solido	1.1 C
0499	Propergolo, solido	1.3 C
0500	Sistemi detonatori, non elettrici, per volate di mine	1.4 S
0190	Esplosivi, campioni, diversi da esplosivo primario	-
0501	Propellente solido	1.4 C
0502	Razzi con testa inerte	1.2 C
0503	AirBag o moduli per air-bag o pretensionatori per cinture di sicurezza, pirotecnici	1.4 G
0504	1H - tetrazolo	1.1 D

ALLEGATO *A*

Elenco dei prodotti esplodenti e classificazione

Il presente allegato, ai sensi dell'articolo 19 del presente regolamento, sostituisce l'allegato A regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635:

Numero di identificaz.	Denominazione della materia o dell'oggetto	Codice di classificaz.	Classifica ex art..82 Re.g.to T.U.L.P.S.
0004	Picrato d'ammonio secco con meno del 10% massa di acqua	1.1 D	II
0005	Munizioni con carica di scoppio	1.1 F	I
0006	Munizioni con carica si scoppio[1]	1.1 E.	I
0007	Munizioni con carica di scoppio	1.1 F	I
0007	Munizioni con carica di scoppio	1.2 F	I
0009	Munizioni incendiarie con o senza carica di dispersione, di espulsione e propulsiva	1.2 G	I
0010	Munizioni incendiarie con o senza carica di dispersione, espulsione o propulsiva	1.3 G	I
0012	Cartucce a proiettile inerte per armi o cartucce per armi di piccolo calibro	1.4 S	V/A
0014	Cartucce a salve per armi o cartucce per armi di piccolo calibro[2]	1.4 S	V/A-V/E
0015	Munizioni fumogene con o senza carica di dispersione di espulsione o propulsiva	1.2 G	I
0016	Munizioni fumogene con o senza carica di dispersione o di espulsione o propulsiva	1.3 G	I
0018	Munizioni lacrimogene con carica di dispersione di espulsione o propulsiva[3]	1.2 G	I
0019	Munizioni lacrimogena con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva.	1.3 G	I o IV
0020	Munizioni tossiche con carica di dispersione. di espulsione o propulsiva[4]	1.2 K	I
0021	Munizioni tossiche con o senza carica	1.3 K	I
0027	Polvere nera in grani o polverino	1.1 D	I
0028	Polvere nera compressa o polvere nera in compresse	1.1 D	I
0029	Detonatori da mina non elettrici	1.1 B	III
0030	Detonatori da mina elettrici	1.1 B	III
0033	Bombe con carica di scoppio	1.1 F	I
0034	Bomba con carica di scoppio	1.1 D	I
0035	Bomba con carica di scoppio	1.2 D	I
0037	Bombe foto-illuminanti	1.1 F	I
0038	Bombe foto illuminanti	1.1 D	I
0039	Bombe foto illuminanti[5]	1.2 G	I o IV
0042	Cariche di rinforzo senza detonatore	1.1 D	II
0043	Cariche di dispersione	1.1 D	II
0044	Capsule innescanti a percussione[6]	1.4 S	V/E

[1] Secondo la denominazione TULPS si tratta di cartocci a proietto metallico per artiglieria carichi ma senza cannello o altrimenti protetti da paracapsule o da imballo.
[2] V/E se per armi in libera vendita
[3] Munizioni a caricamento speciale
[4] Rientrano fra i proiettili "a caricamento speciale"
[5] IV se si tratta di flash bomb o da fucile I se di mortaio o d'aereo
[6] quando comuni capsule per cartucce

0048	Cariche di demolizione	1.1 D	II
0049	Cartucce illuminanti	1.1 G	I
0050	Cartucce illuminanti	1.3 G	IV
0054	Cartucce da segnalazione	1.3 G	IV
0055	Bossoli di cartucce vuoti con capsule innescanti	1.4 S	V/E
0056	Cariche di profondità	1.1 D	II
0059	Cariche cave senza detonatore per attività industriali	1.1 D	II
0060	Cariche di collegamento esplosive	1.1 D	II
0065	Miccia detonante flessibile	1.1 D	II
0066	Miccia a combustione rapida	1.1 G	II
0070	Dispositivi tagliatavi	1.4 S	V/E
0072	Ciclotrimetilentrinitroammina (ciclonite, esogene, RDX, T4), umidificata con almeno il 15% (massa) di acqua	1.1 D	II
0073	Detonatori per munizioni	1.1 B	III
0074	Diazodinitrofenolo, umidificato con almeno il 40% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)	1.1 A	III
0075	Dinitrato di dietilenglicol desensibilizzato con almeno il 25% (massa) di flemmatizzante non volatile insolubile in acqua	1.1 D	II
0076	Dinitrofenolo secco o umidificato con meno del 15% (massa) di acqua	1.1 D	II
0077	Dinitrofenolati dei metalli alcalini, secchi o umidificati con meno del 15% (massa) di acqua	1.3 C	I
0078	Dinitroresorcinolo secco o umidificato con meno del 15% (massa) di acqua	1.1 D	II
0079	Esanitrodifenilammina (dipicrilammina, esile)	1.1 D	II
0081	Esplosivo di tipo A	1.1 D	II
0082	Esplosivo di tipo B	1.1 D	II
0083	Esplosivo di tipo C	1.1 D	II
0084	Esplosivo di tipo D	1.1 D	II
0092	Dispositivi illuminanti di superficie	1.3 G	IV
0093	Dispositivi illuminanti aerei	1.3 G	IV
0094	Polvere illuminante	1.1 G	IV
0099	Cariche esplosive di fratturazione per pozzi petroliferi senza detonatore	1.1 D	II
0101	Miccia istantanea non detonante	1.3 G	IV
0102	Miccia detonante ad involucro metallico	1.2 D	II
0103	Miccia di accensione a rivestimento metallico	1.4 G	V/B
0104	Miccia detonante a carica ridotta con rivestimento metallico	1.4 D	II
0105	Miccia a lenta combustione, di sicurezza	1.4 S	V/B
0106	Spolette detonanti	1.1 B	III
0107	Spolette detonanti	1.2 B	III
0110	Granate da esercitazione a mano o per fucile	1.4 S	V/A
0113	Guanil nitrosamminoguanilidene idrazina, umidificata con almeno il 30% (massa) di acqua	1.1 A	III
0114	Guanil nitrosamminoguanil-tetrazene (tetrazene), umidificato con almeno il 30% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)	1.1 A	III
0118	Esolite (Esotolo) secca o umidificata con meno del 15% (massa) di Acqua	1.1 D	II
0121	Accenditori	1.1 G	IV
0124	Fucili per pozzi petroliferi, caricati, senza detonatore	1.1 D	II
0129	Azoturo di piombo, umidificato con almeno il 20% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)	1.1 A	III
0130	Stifnato di piombo (trinitroresorcinato di piombo), umidificato con almeno il 30% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)	1.1 A	III
0131	Accenditori per miccia di sicurezza	1.4 S	V/B
0132	Sali metallici deflagranti di derivati nitrati aromatici, n.a.s.	1.3 C	I

- Se da cannone. Se artificio IV

0133	Esanitrato di mannitolo (nitromannite) umidificato con almeno il 40% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)	1.1 D	II
0135	Fulminato di mercurio, umidificato con almeno il 30% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)	1.1 A	III
0136	Mine con carica di scoppio	1.1 F	I
0137	Mine con carica di scoppio	1.1 D	I
0138	Mine con carica di scoppio	1.2 D	I
0143	Nitroglicerina desensibilizzata con almeno il 40% (massa) di flemmatizzante non volatile insolubile in acqua	1.1 D	II
0144	Nitroglicerina in soluzione alcolica con più dell'1% ma al massimo il 10% di nitroglicerina	1.1 D	II
0146	Nitroamido secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua	1.1 D	II
0147	Nitrourea	1.1 D	II
0150	Tetranitrato di pentaeritrite (tetranitrato di pentaeritrolo, pentrite, PETN) umidificato con almeno il 25% (massa) di acqua, o desensibilizzato con almeno il 15% (massa) di lemmatizzante	1.1 D	II
0151	Pentolite secca o umidificata con meno del 15% (massa) di acqua	1.1 D	II
0153	Trinitroanilina (picrammide)	1.1 D	II
0154	Trinitrofenolo (acido picrico, melignite) secco o umidificato con meno del 30% (massa) di acqua	1.1 D	II
0155	Trinitroclorobenzene (cloruro di picrile)	1.1 D	II
0159	Galletta umidificata con almeno il 25% (massa) di acqua	1.3 C	I
0160	Polvere senza fumo	1.1 C	I
0161	Polvere senza fumo	1.3 C	I
0167	Proiettili con carica di scoppio	1.1 F	I
0168	Proiettili con carica di scoppio [8]	1.1 D	I
0169	Proiettili con carica di scoppio	1.2 D	I
0171	Munizioni illuminanti con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.2 G	I
0173	Dispositivi di sgancio	1.4 S	V/E
0174	Rivetti esplosivi	1.4 S	V/E
0180	Razzi con carica di scoppio	1.1 F	I
0181	Razzi con carica di scoppio	1.1 E	I
0182	Razzi con carica di scoppio	1.2 E	I
0183	Razzi a testa inerte	1.3 C	I
0186	Motori per razzi	1.3 C	I
0190	Esplosivi, campioni, diversi da esplosivo primario	-	- [**]
0191	Artifizi da segnalazione a mano	1.4 G	V/D
0192	Petardi per ferrovia	1.1 G	IV
0193	Petardi per ferrovia	1.4 S	V/D
0194	Segnali di pericolo per navi	1.1 G	IV o V/D
0195	Segnali di pericolo per navi	1.3 G	V/D
0196	Segnali fumogeni	1.1 G	IV o V/D
0197	Segnali fumogeni	1.4 G	V/D
0204	Cariche esplosive di scandaglio	1.2 F	II
0207	Tetranitroanilina	1.1 D	II
0208	Trinitrofenilmetilnitroammina (tetrile)	1.1 D	II
0209	Trinitroluene (tritolo, tolite, TNT) secco o umidificato con meno del 30% (massa) di acqua	1.1 D	II
0212	Traccianti per munizioni	1.3 G	IV
0213	Trinitroanisolo	1.1 D	II
0214	Trinitrobenzene secco o umidificato con meno del 30% (massa)di acqua	1.1 D	II

[8] se proiettili, nella I nonostante la classifica 1.1D
[**] la classificazione in una delle cinque categorie di cui all'art. 82 del regolamento a testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dipende dalla tipologia dell'esplosivo.

0215	Acido trinitrobenzoico secco o umidificato con meno del 30% (massa) di acqua	1.1 D	II
0216	Trinitro-m-cresolo	1.1 D	II
0217	Trinitronaftalene	1.1 D	II
0218	Trinitrofenetolo	1.1 D	II
0219	Trinitroresorcinolo (trinitroresorcina, acido stifnico) secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)	1.1 D	II
0220	Nitrato di urea secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua	1.1 D	II
0221	Teste di guerra per siluri con carica di scoppio	1.1 D	I
0222	Nitrato di ammonio contenente più dello 0,2% di materia combustibile (ivi comprese le materie organiche espresse in carbonio equivalente), ad esclusione di ogni altra materia	1.1 D	II
0223	Fertilizzanti a base di nitrato ammonico aventi una sensibilità superiore a quella del nitrato di ammonio contenente lo 0,2% di materia combustibile (ivi comprese le materie organiche espresse in carbonio equivalente), ad esclusione di ogni altra materia	1.1 D	II
0224	Azoturo di bario, secco o umidificato con meno del 50% (massa) di acqua	1.1 A	III
0225	Carica di rinforzo con detonatore	1.1 B	III
0226	Ciclotetrametilentetranitroammina (ottogene, HMX) umidificata con almeno il 15% (massa) di acqua	1.1 D	II
0234	Dinitro-o-cresato di sodio secco o umidificato con meno del 15% (massa) di acqua	1.3 C	I
0235	Picrammato di sodio secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua	1.3 C	I
0236	Picrammato di zirconio secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua	1.3 C	I
0237	Cariche detonanti lineari a sezione profilata, flessibili	1.4 D	II
0238	Razzi lancia sagole	1.2 G	IV
0240	Razzi lancia sagole	1.3 G	IV
0241	Esplosivo di tipo E	1.1 D	II
0242	Cariche di lancio per cannone	1.3 C	I
0243	Munizioni incendiarie al fosforo bianco con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.2 H	I
0244	Munizioni incendiarie al fosforo bianco con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.3 H	I
0245	Munizioni[9] fumogene al fosforo bianco con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.2 H	I
0246	Munizioni fumogene al fosforo bianco con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.3 H	I
0247	Munizioni incendiarie con liquido o gel, con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.3 J	I
0248	Dispositivi idroattivi, con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.2 L	I
0249	Dispositivi idroattivi, con carica di dispersione, di espulsione o Propulsiva	1.3 L	I
0250	Motori per razzi contenenti liquidi ipergolici, con o senza carica di espulsione	1.3 L	I
0254	Munizioni illuminanti con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.3 G	I
0255	Detonatori da mina elettrici	1.4 B	III
0257	Spolette detonanti	1.4 B	III
0266	Ottolite secca o umidificata con meno del 15% (massa) di acqua	1.1 D	II
0267	Detonatori da mina non elettrici	1.4 B	III
0268	Cariche di rinforzo con detonatore	1.2 B	III
0271	Cariche propulsive	1.1 C	I

[9] Proiettili o colpi completi d'artiglieria

0272	Cariche propulsive	1.3 C	I
0275	Cartucce per piromeccanismi	1.3 C	I
0276	Cartucce per piromeccanismi	1.4 C	I
0277	Cartucce per pozzi petroliferi	1.3 C	I
0278	Cartucce per pozzi petroliferi	1.4 C	I
0279	Cariche di lancio per cannone	1.1 C	I
0280	Motori per razzi	1.1 C	I
0281	Motori per razzi	1.2 C	I
0282	Nitroguanidina (guanite, picrite, NIGU) secca o umidificata con meno del 20% (massa) di acqua	1.1 D	II
0283	Cariche di rinforzo senza detonatore	1.2 D	II
0284	Granate a mano o per fucile con carica di scoppio	1.1 D	I
0285	Granate a mano o per fucile con carica di scoppio	1.2 D	I
0286	Teste di guerra per razzi con carica di scoppio	1.1 D	I
0287	Teste di guerra per razzi con carica di scoppio	1.2 D	I
0288	Cariche detonanti lineari a sezione profilata, flessibili	1.1 D	II
0289	Miccia detonante flessibile	1.4 D	II
0290	Miccia detonante con rivestimento metallico	1.1 D	II
0291	Bombe con carica di scoppio	1.2 F	I
0292	Granate a mano o per fucile con carica di scoppio	1.1 F	I
0293	Granate a mano o per fucile con carica di scoppio	1.2 F	I
0294	Mine con carica di scoppio	1.2 F	I
0295	Razzi con carica di scoppio	1.2 F	I
0296	Cariche esplosive di scandaglio	1.1 F	II
0297	Munizioni illuminanti con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva (16)	1.4 G	I o V/D
0299	Bombe foto-illuminanti[10]	1.3 G	I o IV
0300	Munizioni incendiarie con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.4 G	I/C
0301	Munizioni lacrimogene con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.4 G	I o IV
0303	Munizioni fumogene con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva[11]	1.4 G	I o V/D
0305	Polvere illuminante	1.3 G	IV
0306	Traccianti per munizioni	1.4 G	IV
0312	Cartucce da segnalazione	1.4 G	IV
0313	Segnali fumogeni	1.2 G	IV
0314	Accenditori	1.2 G	IV
0315	Accenditori	1.3 G	V/B
0316	Spolette-accenditori	1.3 G	IV
0317	Spolette-accenditori	1.4 G	V/B
0318	Granate da esercitazione a mano o per fucile	1.3 G	IV
0319	Cannelli per artiglieria	1.3 G	IV
0320	Cannelli per artiglieria	1.4 G	IV
0321	Munizioni con carica di scoppio	1.2 E	I
0322	Motori per razzi contenenti liquidi ipergolici, con o senza carica di espulsione	1.2 L	I
0323	Cartucce per piromeccanismi	1.4 S	V/E
0324	Proiettili con carica di scoppio	1.2 F	I
0325	Accenditori	1.4 G	V/B
0326	Cartucce a salve	1.1 C	I
0327	Cartucce a salve per armi o cartucce a salve per armi di piccolo calibro	1.3 C	I
0328	Cartucce con proiettile inerte per armi	1.2 C	I
0329	Siluri con carica di scoppio	1.1 E	I

[10] A seconda che si tratti di bombe da mortaio o a mano

[11] V qualora non d`artiglieria.

0330	Siluri con carica di scoppio	1.1 F	I
0331	Esplosivo da mina di tipo B[12]	1.5 D	II
0332	Esplosivo da mina di tipo E	1.5 D	II
0333	Fuochi pirotecnici	1.1 G	IV
0334	Fuochi pirotecnici	1.2 G	IV
0335	Fuochi pirotecnici	1.3 G	IV
0336	Fuochi pirotecnici	1.4 G	V/C
0337	Fuochi pirotecnici[13]	1.4 S	V/D
0338	Cartucce a salve per armi o cartucce a salve per armi di piccolo calibro	1.4 C	I
0339	Cartucce con proiettile inerte per armi o cartucce per armi di piccolo calibro	1.4 C	I
0340	Nitrocellulosa secca o umidificata con meno del 25% (massa) di acqua (o alcool)	1.1 D	II
0341	Nitrocellulosa non modificata o plastificata con meno del 18% (massa) di plastificante	1.1 D	II
0342	Nitrocellulosa umidificata con almeno il 25% (massa) di alcool	1.3 C	I
0343	Nitrocellulosa plastificata con almeno il 18% (massa) di plastificante	1.3 C	I
0344	Proiettili con carica di scoppio	1.4 D	I
0345	Proiettili inerti con traccianti	1.4 S	V/E
0346	Proiettili con carica di dispersione o di espulsione	1.2 D	I
0347	Proiettili con carica di dispersione o di espulsione	1.4 D	I
0348	Munizioni con carica di scoppio	1.4 F	I
0349	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.4 S	V/A
0350	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.4 B	III
0351	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.4 C	I
0352	Oggetti esplosivi, n.a.s	1.4 D	I
0353	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.4 G	IV
0354	Oggetti esplosivi, n.a.s	1.1 L	I
0355	Oggetti esplosivi, n.a.s	1.2 L	I
0356	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.3 L	I
0357	Materie esplosive, n.a.s.	1.1 L	I
0358	Materie esplosive, n.a.s.	1.2 L	I
0359	Materie esplosive, n.a.s.	1.3 L	I
0360	Detonatori da mina, non elettrici, collegati con il proprio mezzo di accensione	1.1 B	III
0361	Detonatori da mina, non elettrici, collegati con il proprio mezzo di accensione	1.4 B	III
0362	Munizioni da esercitazione	1.4 G	IV
0363	Munizioni per prove	1.4 G	IV
0364	Detonatori per munizioni	1.2 B	III
0365	Detonatori per munizioni	1.4 B	III
0366	Detonatori per munizioni[14]	1.4 S	V/E
0367	Spolette detonanti	1.4 S	V/A
0368	Spolette accenditori!	1.4 S	V/B
0369	Teste di guerra per razzi con carica di scoppio	1.1 F	I
0370	Teste di guerra per razzi con carica di dispersione o di espulsione	1.4 D	I
0371	Teste di guerra per razzi con carica di dispersione o di espulsione	1.4 F	I
0372	Granate da esercitazione a mano o per fucile	1.2 G	IV
0373	Artifizi da segnalazione a mano	1.4 S	V/D
0374	Cariche esplosive di scandaglio	1.1 D	II
0375	Cariche esplosive di scandaglio	1.2 D	II
0376	Cannelli per artiglieria	1.4 S	V/A
0377	Capsule innescanti a percussione	1.1 B	III

[12] anche se altamente insensibile

[13] Il fuoco classificato 1.4.S è un giocattolo blisterato o un artificio di V cat. D/E.

[14] qualora inneschi per bossoli per armi portatili.

0378	Capsule innescanti a percussione	1.4 B	III
0379	Bossoli di cartucce vuoti con capsula innescante[15]	1.4 C	I
0380	Oggetti piroforici	1.2 L	I
0381	Cartucce per piromeccanismi	1.2 C	I
0382	Componenti di catena esplosiva, n.a.s.	1.2 B	III
0383	Componenti di catena esplosiva, n.a.s	1.4 B	III
0384	Componenti di catena esplosiva, n.a.s.	1.4 S	V/A
0385	5-Nitrobenzotriazolo	1.1 D	II
0386	Acido trinitrobenzensolfonico	1.1 D	II
0387	Trinitrofluorenone	1.1 D	II
0388	Miscela di trinitrotoluene (tritolo, tolite, TNT) con trinitrobenzene o con esanitrostilbene	1.1 D	II
0389	Miscele di trinitrotoluene (tritolo, tolite, TNT) con trinitrobenzene ed esanitrostilbene	1.1 D	II
0390	Tritonal	1.1 D	II
0391	Ciclotrimetilentrinitroammina (esogeno, ciclonite, RDX, T4) in miscela con ciclotetrametilentrinitroammina (ottogene, HMX), umidificata con almeno il 15% (massa) di acqua, oppure desensibilizzata con almeno il 10% (massa) di lemmatizzante	1.1 D	II
0392	Esanitrostilbene (HNS)	1.1 D	II
0393	Esatonal colato	1.1 D	II
0394	Trinitroresorcinolo (acido stifnico) umidificato con almeno il 20% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)	1.1 D	II
0395	Motori per razzi a combustibile liquido	1.2 J	I
0396	Motori per razzi a combustibile liquido	1.3 J	I
0397	Razzi a propergolo liquido, con carica di scoppio	1.1 J	I
0398	Razzi a propergolo liquido con carica di scoppio	1.2 J	I
0399	Bombe contenenti un liquido infiammabile, con carica di scoppio	1.1 J	I
0400	Bombe contenenti un liquido infiammabile, con carica di scoppio	1.2 J	I
0401	Solfuro di dipicrile secco o umidificato con meno del 10% (massa) di acqua	1.1 D	II
0402	Perclorato di ammonio	1.1 D	II
0403	Dispositivi illuminanti aerei	1.4 G	IV
0404	Dispositivi illuminanti aerei	1.4 S	V/D
0405	Cartucce da segnalazione	1.4 S	V/D
0406	Dinitrosobenzene	1.3 C	I
0407	Acido-1-tetrazolacetico	1.4 C	I
0408	Spolette detonanti con dispositivi di sicurezza	1.1 D	II
0409	Spolette detonanti con dispositivi di sicurezza	1.2 D	II
0410	Spolette detonanti con dispositivi di sicurezza	1.4 D	V/A
0411	Tetranitrato di pentaeritrite (PETN, pentrite) con almeno il 7% (massa) di paraffina	1.1 D	II
0412	Munizioni con carica di scoppio	1.4 E	I
0413	Cartucce a salve per armi	1.2 C	I
0414	Cariche di lancio per cannoni	1.2 C	I
0415	Cariche propulsive	1.2 C	I
0417	Cartucce con proiettile inerte per armi o cartucce per armi di piccolo calibro[16]	1.3 C	I
0418	Dispositivi illuminanti di superficie	1.1 G	IV
0419	Dispositivi illuminanti di superficie	1.2 G	IV
0420	Dispositivi illuminanti aerei	1.1 G	IV
0421	Dispositivi illuminanti aerei	1.2 G	IV
0424	Proiettili inerti con traccianti	1.3 G	IV
0425	Proiettili inerti con traccianti	1.4 G	IV

[15] Solo se combustibili come i due che seguono. altrimenti V/A
[16] Se a bossolo combustibile

0426	Proiettili con carica di dispersione o di espulsione	1.2 F	I
0427	Proiettili con carica di dispersione o di espulsione	1.4 F	I
0428	Oggetti pirotecnici per uso tecnico	1.1 G	IV
0429	Oggetti pirotecnici per uso tecnico	1.2 G	IV
0430	Oggetti pirotecnici per uso tecnico	1.3 G	IV
0431	Oggetti pirotecnici per uso tecnico	1.4 G	V/C
0432	Oggetti pirotecnici per uso tecnico	1.4 S	V/E
0433	Galletta umidificata con almeno il 17% (massa) di alcool	1.1 C	I
0434	Proiettili con carica di dispersione o di espulsione	1.2 G	I
0435	Proiettili con carica di dispersione o di espulsione	1.4 G	I
0436	Razzi con carica di espulsione	1.2 C	I
0437	Razzi con carica di espulsione	1.3 C	I
0438	Razzi con carica di espulsione	1.4 C	I
0439	Cariche cave senza detonatore per attività industriali	1.2 D	II
0440	Cariche cave senza detonatore per attività industriali	1.4 D	II
0441	Cariche cave senza detonatore per attività industriali	1.4 S	V/A
0442	Cariche senza detonatore per attività industriali	1.1 D	II
0443	Cariche senza detonatore per attività industriali	1.2 D	II
0444	Cariche senza detonatore per attività industriali	1.4 D	II
0445	Cariche senza detonatore per attività industriali	1.4 S	V/E
0446	Bossoli combustibili vuoti senza capsula innescante	1.4 C	I
0447	Bossoli combustibili vuoti senza capsula innescante	1.3 C	I
0448	Acido-5-mercapto-1-tetrazolacetico	1.4 C	I
0449	Siluri a combustibile liquido con o senza carica di scoppio	1.1 J	I
0450	Siluri a combustibile liquido con testa inerte	1.3 J	I
0451	Siluri con carica di scoppio	1.1 D	I
0452	Granate da esercitazione a mano o per fucile	1.4 G	IV
0453	Razzi lancia sagole	1.4 G	IV
0454	Accenditori	1.4 S	V/B
0455	Detonatori da mina non elettrici	1.4 S	V/A
0456	Detonatori da mina non elettrici	1.4 S	V/A
0457	Cariche di scoppio con legante plastico	1.1 D	II
0458	Cariche di scoppio con legante plastico	1.2 D	II
0459	Cariche di scoppio con legante plastico	1.4 D	II
0460	Cariche di scoppio con legante plastico	1.4 S	V/A
0461	Componenti di catene pirotecniche, n.a.s.	1.1 B	III
0462	Oggetti esplosivi, n.a.s	1.1 C	I
0463	Oggetti esplosivi, n.a.s	1.1 D	II
0464	Oggetti esplosivi, n.a.s	1.1 E	II
0465	Oggetti esplosivi, n.a.s	1.1 F	II
0466	Oggetti esplosivi, n.a.s	1.2 C	I
0467	Oggetti esplosivi, n.a.s	1.2 D	II
0468	Oggetti esplosivi, n.a.s	1.2 E	I
0469	Oggetti esplosivi, n.a.s	1.2 F	I
0470	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.3 C	I
0471	Oggetti esplosivi, n.a.s	1.4 E	I
0472	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.4 F	I
0473	Materie esplosive, n.a.s.	1.1 A	III
0474	Materie esplosive, n.a.s.	1.1 C	I
0475	Materie esplosive, n.a.s.	1.1 D	II
0476	Materie esplosive, n.a.s.	1.1 G	IV
0477	Materie esplosive, n.a.s..	1.3 C	I
0478	Materie esplosive, n.a.s.	1.3 G	IV
0479	Materie esplosive, n.a.s	1.4 C	I
0480	Materie esplosive, n.a.s	1.4 D	II
0481	Materie esplosive, n.a.s.	1.4 S	V/A
0482	Materie esplosive molto insensibili (EIDS, EVI, MURAT), n.a.s.	1.5 D	II

0483	Ciclotrimetilentrinitroammina (ciclonite, esogeno, RDX, T4) desensibilizzata	1.1 D	II
0484	Ciclotetrametilentetranitroammina (ottogene, HMX) desensibilizzata	1.1 D	II
0485	Materie esplosive, n.a.s.	1.4 G	IV
0486	Oggetti esplosivi estremamente insensibili (EEI), n.a.s.	1.6 N	V/E
0487	Segnali fumogeni	1.3 G	IV
0488	Munizioni da esercitazione	1.3 G	IV
0489	Dinitroglicolurile (DINGU)	1.1 D	II
0490	Ossinitrotriazolo (ONTA, NTO)	1.1 D	II
0491	Cariche propulsive	1.4 C	I
0492	Petardi per ferrovia	1.3 G	IV
0493	Petardi per ferrovia	1.4 G	IV o V/D
0494	Fucili per pozzi petroliferi, caricati, senza detonatore	1.4 D	II
0495	Propergolo, liquido	1.3 C	I
0496	Octonal	1.1 D	II
0497	Propergolo, liquido	1.1 C	I
0498	Propergolo, solido	1.1 C	I
0499	Propergolo, solido	1.3 C	I
0500	Sistemi detonatori, non elettrici, per volate di mine	1.4 S	V/B
0503	Airbag	1.4 G	V/E
0504	1H tetrazolo	1.1 D	II

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 (Recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile):

«Art. 14. — 1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è adottato il regolamento di esecuzione, recante in particolare l'adeguamento delle disposizioni regolamentari vigenti alle categorie di rischio, alle definizioni e ai criteri di classificazione degli esplosivi previsti dalle raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci pericolose.

2. Con lo stesso decreto sono disciplinate le modalità di esecuzione delle verifiche tecniche e degli esami necessari all'accertamento, da parte degli organismi notificati, della sussistenza dei requisiti di sicurezza di cui all'allegato II.».

— Per il testo dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 (per l'argomento vedasi nelle presenti note), vedasi nelle note all'art. 1.

— Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, reca: «Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza».

— Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, reca: «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza».

— La legge 18 aprile 1975, n. 110, reca: «Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi».

— La legge 21 giugno 1986, n. 317, reca: «Procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998».

— La legge 21 febbraio 1990, n. 36, reca: «Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati».

— La legge 9 luglio 1990, n. 185, reca: «Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento».

— Si riporta il testo degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):

«Art. 2. — 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.».

«Art. 4. — 1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.».

— Il decreto del Ministro dell'interno 2 febbraio 1993, n. 284, reca: «Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini di completamento ed i responsabili dei procedimenti imputati alla competenza degli organi dell'Amministrazione centrale e periferica dell'interno.».

— La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994.».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 3 e 4, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse):

«Art. 3. — 1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, notifica alla Commissione dell'Unione europea e alle autorità competenti degli altri Stati membri gli organismi, d'ora in avanti denominati "organismi notificati", autorizzati ad espletare le procedure di valutazione della conformità di cui al presente decreto, i compiti specifici per i quali ciascuno di essi è stato autorizzato, nonché il numero di identificazione attribuito dalla medesima Commissione.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a centri e laboratori appartenenti ad amministrazioni dello Stato, ad istituti universitari o di ricerca o a privati, aventi i requisiti di cui all'allegato III. Il medesimo decreto autorizza ciascun organismo al rilascio dell'attestato di esame "CE del tipo" e all'espletamento di tutte o di alcune delle procedure di valutazione di cui all'allegato V, lettere *B), C), D), E)* ed *F)*. La relativa istanza è presentata al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, corredata dalla documentazione comprovante l'avvenuto adempimento degli oneri di cui all'art. 47, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

Art. 4. — 1. Il Ministero dell'interno si avvale di un comitato tecnico per vigilare sull'attività degli organismi notificati.

2. Il comitato, istituito presso il Ministero dell'interno è composto da: un presidente, con qualifica non inferiore a prefetto o a dirigente generale di pubblica sicurezza, due rappresentanti del Ministero dell'interno, due rappresentanti del Ministero della difesa, due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e tre esperti in materia di esplosivi, anche estranei alla pubblica amministrazione. I componenti appartenenti ad amministrazioni dello Stato sono designati dalle rispettive amministrazioni fra i funzionari o gli ufficiali di qualifica non superiore a dirigente superiore o grado corrispondente.

3. Il presidente e i componenti del comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'interno, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati non più di una volta. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente. Le modalità di convocazione e di funzionamento del comitato sono stabilite con il regolamento di esecuzione di cui all'art. 14.

4. Salvi gli ulteriori adempimenti previsti per ciascuna procedura di valutazione della conformità, il comitato può richiedere ad ogni organismo notificato copia della documentazione relativa agli accertamenti eseguiti ed ogni ulteriore notizia o informazione occorrente.

5. Il comitato, nel riscontrare che l'organismo notificato non soddisfa più i requisiti richiesti o nell'accertare gravi irregolarità nello svolgimento delle procedure di valutazione di conformità degli esplosivi, ne informa il Ministro dell'interno, il quale provvede con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al ritiro dell'autorizzazione a svolgere i compiti di organismo notificato e può disporre, con propria ordinanza, la sospensione immediata delle procedure di valutazione di conformità per le quali l'organismo era stato autorizzato. Del ritiro o della sospensione dell'autorizzazione viene data immediata notizia agli altri Stati membri ed alla Commissione dell'Unione europea.».

— Per il testo dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, vedasi nelle note alle premesse.

— Per la rubrica degli allegati I e II, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), vedasi nelle note all'art. 2.

— Per l'argomento del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, vedasi nelle note alle premesse.

— Per l'argomento del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, vedasi nelle note alle premesse.

— Il decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 1973, reca: «Modifiche all'allegato *A* al regolamento delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.».

Note all'art. 2:

— Si riporta la rubrica degli allegati I, II, III, IV e V, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse):

«Allegato I (Elenco delle materie e degli oggetti esplodenti).

Allegato II (Requisiti essenziali in materia di sicurezza).

Allegato III (Principi e criteri per la determinazione dei requisiti dei centri e dei laboratori di cui all'art. 3 del decreto).

Allegato IV (Marcatura di conformità).

Allegato V:

A) Procedura per il rilascio dell'attestato "CE del tipo" e delle sue integrazioni;

B) Procedura per la verifica della conformità al tipo;

C) Procedura di garanzia di qualità della tecnologia produttiva;

D) Procedura di garanzia di qualità del prodotto;

E) Procedura per la verifica su prodotto;

F) Procedura per la verifica di un unico prodotto.».

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse):

«3. Le procedure di valutazione di conformità degli esplosivi sono:

a) per gli esplosivi prodotti in serie, l'esame "CE del tipo" effettuato con le modalità indicate nell'allegato V, lettera *A)*, nonché la valutazione della conformità al tipo oggetto di tale esame, secondo una delle procedure, a scelta del fabbricante o dell'importatore da uno Stato non appartenente all'Unione europea, tra quelle indicate alle lettere *B)*, *C)*, *D)* ed *E)* dell'allegato V;

b) per gli esplosivi da realizzare in produzione unica, la verifica effettuata con le modalità indicate nell'allegato V, lettera *F)*.».

— Per il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, vedasi nelle note all'art. 1.

Nota all'art. 3:

— La direttiva 93/15/CEE, del Consiglio del 5 aprile 1993, reca: «Armonizzazione delle disposizioni concernenti l'immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile.».

Note all'art. 4:

— Per la rubrica dell'allegato V, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), vedasi nelle note all'art. 2.

— Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse):

«Art. 8. — 1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

a) l'amministrazione competente;

b) l'oggetto del procedimento promosso;

c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;

d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.».

— Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto del Ministro dell'interno 2 febbraio 1993, n. 284 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse):

«Art. 3 *(Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte)*. — 1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza, ovvero dalla data di ricezione di documento che costituisca presupposto essenziale del provvedimento e debba pervenire da altra amministrazione.

2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'Amministrazione, ove determinati e portati a conoscenza degli amministrati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.

3. All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le dette indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avviso del procedimento di cui all'art. 7 della citata legge n. 241 ed all'art. 4 del presente regolamento. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.

4. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro sessanta giorni, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

5. Restano salvi la facoltà di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti di ufficio previsti rispettivamente dagli articoli 2 e 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonché il disposto di cui all'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.».

— Si riporta il testo degli articoli 46 e 47, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa):

«Art. 46 *(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni)*. — 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

a) data e il luogo di nascita;

b) residenza;

c) cittadinanza;

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

f) stato di famiglia;

g) esistenza in vita;

h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;

i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

l) appartenenza a ordini professionali;

m) titolo di studio, esami sostenuti;

n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;

q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;

r) stato di disoccupazione;

s) qualità di pensionato e categoria di pensione;

t) qualità di studente;

u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

cc) qualità di vivenza a carico;

dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;

ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.».

«Art. 47 *(Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà)*. — 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'art. 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».

— Per il testo dell'art. 47, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), vedasi nelle note all'art. 10.

Note all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), vedasi nelle note all'art. 1.

— Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, reca: «Determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche».

— Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, reca: «Determinazione delle classi delle lauree universitarie.».

— Si riporta il testo dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 (Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547):

«Art. 27 *(Licenza per il mestiere del fochino)*. — Le operazioni di:

a) disgelamento delle dinamiti;

b) confezionamento ed innesco delle cariche e caricamento dei fori da mina;

c) brillamento delle mine, sia a fuoco che elettrico;

d) eliminazione delle cariche inesplose,

devono essere effettuate esclusivamente da personale munito di speciale licenza, da rilasciarsi, su parere favorevole della commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, dal prefetto previo accertamento del possesso dei requisiti soggettivi di idoneità da parte del richiedente all'esercizio del predetto mestiere.

La commissione, di cui al comma precedente, è integrata da due ispettori del lavoro, di cui uno laureato in ingegneria e uno in medicina.

La commissione deve accertare nel candidato il possesso:

a) dei requisiti fisici indispensabili (vista, udito, funzionalità degli arti);

b) della capacità intellettuale e della cultura generale indispensabili;

c) delle cognizioni proprie del mestiere;

d) della conoscenza delle norme di sicurezza e di legge riguardanti l'impiego degli esplosivi nei lavori da mina.

Gli aspiranti alla licenza devono far pervenire alla Prefettura competente, una domanda in carta libera specificante l'oggetto della richiesta, le generalità del richiedente, il domicilio o recapito.

All'esame gli aspiranti devono esibire il libretto di lavoro e gli eventuali documenti del lavoro prestato.

A datare dal 1º luglio 1958 potranno essere incaricati delle mansioni indicate nel primo comma del presente articolo soltanto i fochini muniti di licenza.

Fino al 30 giugno 1960 i fochini che dimostrano di aver esercitato il mestiere ininterrottamente da tre anni, possono ottenere la licenza senza esame.».

Note all'art. 6:

— Per la rubrica dell'allegato V, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), vedasi nelle note all'art. 2.

— Si riporta il testo dell'art. 99 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse):

«Art. 99. — È in facoltà del Ministro per l'interno di accordare, sotto l'osservanza di speciali norme e cautele, e sentito il parere della commissione centrale consultiva di cui all'art. 84, licenze per la fabbricazione, il trasporto, la detenzione o l'impiego a scopo di studio o di esperimento, di esplosivi anche non classificati, nonché di bombe, macchine ed altri congegni micidiali o incendiari.».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 12, secondo comma, del decreto del Ministro dell'interno 2 febbraio 1993, n. 284 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse):

«Art. 12 *(Integrazioni e modificazioni del presente regolamento)*. — 1. I termini e i responsabili dei procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno disciplinati, ove non provveda la legge che li prevede, con apposito regolamento integrativo.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, l'Amministrazione dell'interno verifica lo stato di attuazione dello stesso apportandovi, nelle prescritte forme, le modificazioni ritenute necessarie.».

Note all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 4, commi 4 e 5, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 (per l'argomento vedasi nelle presenti note), vedasi nelle note all'art. 1.

— Per la rubrica dell'allegato III, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), vedasi nelle note all'art. 2.

— Per il testo dell'art. 99 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), vedasi nelle note all'art. 6.

Note all'art. 8:

— Per il testo degli articoli 3, comma 2 e 14, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 (per l'argomento vedasi nelle presenti note), vedasi, rispettivamente, nelle note all'art. 1 e alle premesse.

— Per la rubrica degli allegati II e V, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), vedasi nelle note all'art. 2.

— Per il testo dell'art. 2, comma 3, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), vedasi nelle note all'art. 2.

Nota all'art. 9:

— Per il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 (per l'argomento vedasi nelle presenti note), vedasi nelle note all'art. 1.

Note all'art. 10:

— Si riporta il testo dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse):

«Art. 47 *(Procedure di certificazione e/o attestazione finalizzate alla marcatura CE)*. — 1. Le spese relative alle procedure di certificazione e/o attestazione per l'apposizione della marcatura CE, previste dalla normativa comunitaria, nonché quelle conseguenti alle procedure di riesame delle istanze presentate per le stesse finalità, sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell'Unione europea.

2. Le spese relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti. Le spese relative ai successivi controlli sugli organismi autorizzati sono a carico di tutti gli organismi autorizzati per la medesima tipologia dei prodotti. I controlli possono avvenire anche mediante l'esame a campione dei prodotti certificati.

3. I proventi derivanti dalle attività di cui al comma 1, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, e dall'attività di cui al comma 2, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri interessati sui capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti, per lo svolgimento delle attività di cui ai citati commi e per l'effettuazione dei controlli successivi sul mercato che possono essere effettuati dalle autorità competenti mediante l'acquisizione temporanea a titolo gratuito dei prodotti presso i produttori, i distributori ed i rivenditori.

4. Con uno o più decreti dei Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe per le attività autorizzative di cui al comma 2 e per le attività di cui al comma 1 se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonché le modalità di riscossione delle tariffe stesse e dei proventi a copertura delle spese relative ai controlli di cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresì determinate le modalità di erogazione dei compensi dovuti, in base alla vigente normativa, al personale dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato addetto alle attività di cui ai medesimi commi 1 e 2, nonché le modalità per l'acquisizione a titolo gratuito e la successiva eventuale restituzione dei prodotti ai fini dei controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa vigente. L'effettuazione dei controlli dei prodotti sul mercato, come disciplinati dal presente comma, non deve comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

5. Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi del presente articolo, sono abrogate le disposizioni incompatibili emanate in attuazione di direttive comunitarie in materia di certificazione CE.

6. I decreti di cui al comma 4 sono emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di recepimento delle direttive che prevedono l'apposizione della marcatura CE; trascorso tale termine, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; le amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire i dati di rispettiva competenza.».

— Per l'argomento del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, vedasi nelle note alle premesse.

Nota all'art. 11:

— Si riporta il testo integrale dell'art. 81 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), come modificato dal presente regolamento:

«Art. 81. — Sono soggetti alle disposizioni degli articoli 46 e 57 della legge tutti i prodotti esplodenti, comunque composti, sia che possano agire da soli od uniti ad altre sostanze, sia che possano essere impiegati in macchine o congegni, o in qualsiasi altro modo disposti o adoperati.

Sono altresì soggetti alle disposizioni degli articoli 46 e 57 della legge i prodotti esplodenti indicati nell'allegato I al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e successivi aggiornamenti e modificazioni, secondo quanto previsto dal successivo art. 83.».

Nota all'art. 12:

— Si riporta il testo integrale dell'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), come modificato dal presente regolamento:

«Art. 82. — I prodotti esplosivi, di cui al precedente articolo, sono classificati nelle seguenti categorie:

1) polveri e prodotti affini negli effetti esplodenti;
2) dinamiti e prodotti affini negli effetti esplodenti;
3) detonanti e prodotti affini negli effetti esplodenti;
4) artifici e prodotti affini negli effetti esplodenti;
5) munizioni di sicurezza e giocattoli pirici.

La categoria 5) "munizioni di sicurezza e giocattoli pirici" di cui al comma precedente si articola nei seguenti gruppi:

Gruppo A:

1) bossoli innescati per artiglieria;
2) spolette a percussione con innesco amovibile o interno;
3) spolette a doppio effetto per artiglieria;
4) cartucce da salve per armi comuni e da guerra;
5) cartucce per armi comuni e da guerra.

Gruppo B:

1) micce a lenta combustione o di sicurezza;
2) cartuccia per pistola spegnitrice Wolf;
3) accenditori elettrici;
4) accenditori di sicurezza.

Gruppo C:

1) giocattoli pirici.

Gruppo D:

1) manufatti pirotecnici da segnalazione ad effetto illuminante, fumogeno o misto destinati alla sicurezza in mare o in montagna, ovvero alle segnalazioni per la sicurezza nei trasporti ferroviari e stradali, nonché quelli analoghi destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate e ai Corpi armati dello Stato;

2) manufatti pirotecnici da segnalazione ad effetto sonoro, compresi quelli destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate e ai Corpi armati dello Stato;

3) manufatti pirotecnici destinati all'attivazione di apparecchiature per l'estinzione di incendi;

4) manufatti pirotecnici da divertimento, ad effetto di scoppio e/o ad effetto luminoso.

Gruppo E:

1) munizioni giocattolo;

2) air bag, pretensionatori per cinture di sicurezza e relativi generatori di gas od attuatori ricompresi nell'allegato «I» al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e successive modificazioni e aggiornamenti;

3) bossoli innescati per munizioni per armi di piccolo calibro;

4) inneschi per munizioni per armi di piccolo calibro e per cartucce industriali;

5) manufatti pirotecnici e cartucce per strumenti tecnici e industriali (es.: sparachiodi, per mattazione e cementeria);

6) cartucce a salve ad effetto sonoro per armi di libera vendita.».

Nota all'art. 13:

— Si riporta il testo integrale dell'art. 83 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), come modificato dal presente regolamento:

«Art. 83. — *I prodotti esplodenti riconosciuti e classificati ai sensi dell'art. 53 della legge, nonché i prodotti esplodenti muniti dell'attestato di esame "CE del tipo" e della valutazione di conformità di cui all'allegato V al decreto legislativo 2 gennaio 1997 n. 7, certificati dagli "Organismi notificati" sono indicati nell'allegato* A *al presente regolamento. I prodotti esplodenti marcati CE sono classificati a seconda della loro tipologia nelle categorie di cui al precedente art. 82 ed iscritti d'ufficio nell'allegato* A *al presente regolamento, ai soli fini dell'applicazione delle norme tecniche inerenti alla sicurezza nell'attività di fabbricazione e di deposito di esplosivi contenute nell'allegato* B *al presente regolamento.*

L'allegato *B* contiene le norme per l'impianto delle fabbriche e dei depositi delle materie esplodenti di ogni categoria, nonché le norme per l'impianto dei cantieri civili di scaricamento, ripristino e caricamento proiettili e per la lavorazione di materiale da guerra.

L'allegato C *determina le norme per il trasporto degli esplosivi e le modalità per il rilascio delle relative licenze.*

L'allegato *D* contiene le norme per la protezione contro le scariche elettriche atmosferiche degli edifici in cui si lavorano, si manipolano o si conservano sostanze infiammabili o esplosive.

Il Ministro dell'interno, sentito il parere della commissione consultiva per le sostanze esplosive e infiammabili, ha facoltà di apportare variazioni od aggiunte agli allegati stessi.».

Nota all'art. 14:

— Si riporta il testo integrale dell'art. 97 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), come modificato dal presente regolamento:

«Art. 97. — Possono tenersi in deposito o trasportarsi nel Regno senza licenza, esplosivi della prima categoria in quantità non superiore a cinque chilogrammi di peso netto, od artifici in quantità non superiore a chilogrammi venticinque di peso lordo, escluso l'imballaggio, ovvero un numero di millecinquecento cartucce da fucile da caccia caricate a polvere, nonché duecento cartucce cariche per pistola o rivoltella, ed un numero illimitato di bossoli innescati e di micce di sicurezza. *Possono essere acquistati, trasportati ed impiegati senza licenza, nonché detenuti senza obbligo della denuncia di cui all'art. 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo D, fino a 5 kg netti e della categoria 5), gruppo E, in quantità illimitata.*

Gli esplosivi di cui al comma precedente devono essere condizionati in scatole metalliche regolamentari, oppure in pacchi di carta, secondo le norme stabilite nell'allegato *B* al presente regolamento.

Per tenere in deposito o per trasportare esplosivi della prima categoria o cartucce cariche in quantità superiore a quella indicata, occorre la licenza del Prefetto ai termini degli articoli 50 e 51 della legge.

Agli effetti dell'art. 50 della legge, il prefetto è autorizzato a rilasciare licenza per il deposito e il trasporto degli esplosivi di seconda e terza categoria in quantità non superiore a cinque chilogrammi per gli esplosivi della seconda categoria e a numero cinquanta detonanti.».

Nota all'art. 15:

— Per l'argomento del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, vedasi nelle note alle premesse.

Nota all'art. 16:

— Si riporta il testo integrale degli articoli 1 e 2 del capitolo VI dell'allegato *B*, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), come modificati dal presente regolamento:

«Capitolo VI

ESERCIZI DI MINUTA VENDITA

Art. 1 *(Generalità). — 1. Negli esercizi di minuta vendita di prodotti esplodenti si possono tenere e vendere:*

a) *polveri della I categoria;*

b) *cartucce per armi comuni della V categoria gruppo A;*

c) *manufatti della IV e V categoria.*

Negli esercizi di minuta vendita è altresì consentito, in aggiunta a quanto indicato al comma 4 del presente articolo, detenere e vendere nelle loro confezioni originali, anche nei locali dove è consentito l'accesso al pubblico, fino a complessivi kg 50 netti di manufatti classificati nella V categoria, gruppo D e, fatte salve le disposizioni in materia di prevenzione incendi, manufatti classificati nella V categoria, gruppo E, in quantitativo illimitato.

Tali disposizioni non si applicano ai depositi di fabbrica o di consumo permanente.

Non rientrando tra i prodotti esplodenti, nessun limite è posto alla detenzione e vendita dei seguenti componenti di munizioni per armi comuni: proiettili, pallini, bossoli inerti.

2. La vendita delle polveri deve essere fatta per recipienti interi, originali di fabbrica, dal contenuto massimo di 1 kg netto. È vietato tenere nell'esercizio e vendere recipienti di polvere aperti.

I manufatti della IV e della V categoria devono essere approvvigionati nei loro imballaggi di fabbrica sigillati. Possono essere commercializzati solo se racchiusi nelle proprie confezioni originali sigillate, singole o multiple in ragione delle dimensioni del manufatto.

3. Le indicazioni sulla massa (come definita nel decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802 "Attuazione della direttiva CEE 80/181 relativa alle unità di misura") fornite al successivo art. 3 si riferiscono alla massa netta dei prodotti attivi (sono prodotti attivi quelli esplosivi, incendivi, coloranti, fumogeni ed illuminanti); la massa netta di prodotti attivi deve essere indicata sul singolo manufatto di IV e di V categoria e/o sulla confezione, in conformità a quanto riportato nel relativo decreto di riconoscimento e classificazione.

La massa degli involucri e di quant'altro formi la struttura dei manufatti, ancorché costituita da materiale combustibile, quale carta, legno, polimeri, ecc., è esclusa dal computo della massa dei prodotti attivi.

4. Negli esercizi di minuta vendita si possono tenere e vendere fino a complessivi kg 200 netti di prodotti esplodenti. Oltre tale limite trova applicazione il capitolo IV del presente allegato.

5. Sulle istanze per il rilascio delle licenze per gli esercizi di minuta vendita il prefetto acquisirà il parere della commissione tecnica provinciale.».

«Art. 2 *(Prescrizioni sui locali)*. — 1. I locali degli esercizi di minuta vendita non devono essere interrati o seminterrati ovvero contigui, sovrastanti o sottostanti a locali di lavorazione o deposito di materie facilmente combustibili o infiammabili; non devono inoltre avere comunicazione diretta con abitazioni e con ambienti che non abbiano attinenza con l'attività dell'esercizio stesso, fatta eccezione per i locali di servizio.

Non devono essere ubicati in edifici nei quali vi siano anche asili, scuole, case di cura, comunità religiose, alberghi, grandi magazzini, luoghi di culto, di pubblico spettacolo e simili.

Negli esercizi di minuta vendita non devono essere tenute né poste in vendita materie infiammabili, come tali individuate dalla circolare Ministero dell'interno n. 2452/4179 del 3 maggio 1979.

Deroghe a tali divieti possono essere consentite previo parere favorevole della commissione tecnica provinciale, che potrà prescrivere le cautele ritenute opportune nei singoli casi per la tutela dell'incolumità pubblica.

Negli ambienti in cui è ammesso il pubblico potranno essere tenuti, come mostra, manufatti della IV e della V categoria inertizzati (privi di prodotti attivi) e/o simulacri; le operazioni di inertizzazione dei manufatti devono essere compiute da soggetto legittimato alla fabbricazione dei manufatti stessi.

2. Il carico complessivo di prodotti esplodenti sarà fissato in accordo con gli articoli 1 e 3 e in funzione dei limiti derivanti dalle dimensioni del locale (o dei locali), come di seguito specificato.

Ogni locale in cui sono tenuti prodotti esplodenti deve avere una altezza non inferiore a m 2,40, una superficie non inferiore a mq 6 e una cubatura non inferiore a mc 18; inoltre la cubatura non deve essere inferiore a mc 1 per ogni chilogrammo netto di polveri di I categoria, a mc 1 per ogni chilogrammo netto di manufatti di IV e di V categoria e a mc 1 per ogni 3,5 kg netti di polvere sotto forma di cartucce, in accordo alle equivalenze indicate all'art. 3, lettera *b).*

Le polveri di I categoria e le cartucce di V categoria, gruppo A, devono essere custodite in locale (o locali) distinto, anche se contiguo a quello (o a quelli) nel quale sono custoditi i manufatti di IV e di V categoria. È vietato l'accesso al pubblico nel locale (o nei locali) ove vengono custoditi i manufatti di IV e di V categoria.

I prodotti esplodenti devono essere collocati su scaffali metallici o di legno ignifugato, di adeguata resistenza meccanica, alti non oltre m 2,10, chiusi eventualmente solo ai lati, ed ancorati in modo da garantirne la stabilità; gli scaffali metallici devono essere collegati a dispersori di terra.

I prodotti esplodenti possono altresì essere conservati su pallets; tra pallets e scaffali deve restare una luce libera non inferiore a m 1,20. In relazione alle dimensioni del locale (o dei locali) è ammessa la presenza di un massimo di 5 pallets; oltre tale limite i pallets devono essere realizzati con materiale ignifugo o reso tale.

Le munizioni per armi corte devono essere custodite in armadi metallici con sportelli dotati di serratura di sicurezza.

Negli ambienti in cui è ammesso il pubblico sono consentiti solo gli scaffali, sui quali possono essere collocati: polveri di I categoria, cartucce di V categoria, gruppo A, per armi lunghe, manufatti di IV e V categoria inertizzati e/o loro simulacri, nonché manufatti della V categoria, gruppo D e gruppo E.

Negli esercizi isolati si può concedere licenza per tenere e vendere prodotti esplodenti della I, IV e V categoria in quantitativi elevabili fino al triplo di quanto stabilito nell'art. 3, fermi restando i limiti di cubatura anzi indicati.

Qualora, per cause sopravvenute, l'esercizio non si trovi più in condizioni tali da poter essere considerato isolato, dovranno in esso limitarsi la detenzione dei prodotti esplodenti e il caricamento delle cartucce secondo le norme che regolano gli esercizi di minuta vendita nell'abitato.

3. I muri perimetrali degli ambienti dell'esercizio in cui sono tenuti prodotti esplodenti devono essere in mattoni pieni da almeno due teste o in altra struttura muraria di resistenza equivalente (REI 120), con pareti interne intonacate. Sono ammesse anche strutture non murarie di resistenza equivalente.

I solai di copertura e di calpestio devono essere in cemento armato con soletta di spessore non inferiore a cm 7 o realizzati con altra struttura di resistenza equivalente, con caratteristiche REI 120; tale prescrizione non si applica nel caso in cui la soletta di calpestio sia posta a diretto contatto col terreno sottostante il fabbricato.

I serramenti possono essere di metallo o di legno; in quest'ultimo caso devono essere trattati con prodotti vernicianti omologati di classe "1" di reazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1992. In ogni caso devono avere caratteristiche REI 120. Qualora muniti di vetri, questi devono essere infrangibili o retinati o altrimenti protetti per evitare l'eventuale proiezione di schegge verso l'esterno in caso di esplosione all'interno.

Il locale (o i locali) in cui sono posti i manufatti di IV e di V categoria deve (o devono) essere separato dagli altri mediante porta con apertura verso l'esterno, con caratteristiche REI 120.

L'impianto elettrico deve essere realizzato in conformità alla legge 10 marzo 1968, n. 186. La rispondenza alle vigenti norme deve essere attestata con le procedure di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, e relativo regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447.)

L'impianto di riscaldamento deve essere realizzato con generatori di calore collocati in ambiente isolato dai locali dell'esercizio, eseguiti a regola d'arte in conformità alle vigenti disposizioni (UNI-CIG 7129 ovvero dal decreto ministeriale 12 aprile 1996 qualora gli apparecchi abbiano potenza superiore a 34,8 Kw); non sono ammessi caminetti, stufe ed apparecchi a focolare diretto in genere.

La dotazione di mezzi antincendio dell'esercizio deve risultare dal certificato di prevenzione incendi rilasciato dal comando provinciale dei vigili del fuoco a mente del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. In ogni caso all'ingresso del locale (o dei locali) in cui sono custoditi manufatti della IV e della V categoria dovranno essere installati non meno di due estintori portatili di tipo approvato ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1982, con capacità estinguente non inferiore a 21A 89BC.

(Omissis).».

Nota all'art. 17:

— Per l'argomento del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, vedasi nelle note alle premesse

Nota all'art. 18:

— Per la rubrica dell'allegato I, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), vedasi nelle note all'art. 2.

Note all'art. 19:

— Per la rubrica dell'allegato I, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), vedasi nelle note all'art. 2.

— Per il testo vigente degli articoli 82 e 83, comma 5, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), vedasi, rispettivamente, nelle note agli articoli 12 e 13.

— La rubrica dell'allegato A del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), reca: «Elenco e classificazione dei prodotti esplosivi riconosciuti».

— Si riporta il testo dell'art. 53 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse):

«Art. 53. — È vietato fabbricare, tenere in casa o altrove, trasportare o vendere, anche negli stabilimenti, laboratori, depositi o spacci autorizzati, prodotti esplodenti che non siano stati riconosciuti e classificati dal Ministro dell'interno, sentito il parere di una commissione tecnica.

Nel regolamento saranno classificate tutte le materie esplosive, secondo la loro natura, composizione ed efficacia esplosiva.

L'iscrizione dei prodotti nelle singole categorie ha luogo con provvedimento, avente carattere definitivo, del Ministro dell'interno.».

Note all'art. 20:

— Per il testo dell'art. 53 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), vedasi nelle note all'art. 19.

— Per l'argomento del decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 1973, vedasi nelle note all'art. 1.

Note all'art. 21:

— Per il testo dell'art. 53 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), vedasi nelle note all'art. 19.

— Per la rubrica dell'allegato V del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), vedasi nelle note all'art. 2.

— Per l'argomento della direttiva 93/15/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, vedasi nelle note all'art. 3.

02G0303

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651533/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 5 - 4 1 0 2 0 1 0 2 1 2 1 2 *

€ **2,40**